



# Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 giugno 2006**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilasei addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 11,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6445 del 09.06.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. LAMPARELLI Giuseppe
4. BORRELLI Mario	16. LOMBARDI Paolo
5. BOSCO Egidio	17. MARCASCIANO Gianfranco
6. BOZZI Giovanni	18. MAROTTA Mario
7. CAPOCEFALO Spartico	19. MORTARUOLO Domenico
8. CRETA Giuseppe	20. NAPOLITANO Stefano
9. DAMIANO Aldo	21. POZZUTO Angelo
10. DAMIANO Nicola	22. RICCI Claudio
11. DE CIANNI Teodoro	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri, ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 18 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, NISTA, PETRIELLA

## IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta On.le Carmine NARDONE, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1 ) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra brevemente il contenuto.

Interviene il Consigliere BARRICELLA, il quale nel preannunciare voto contrario, chiede delucidazioni in merito alla carenza del parere dei Revisori dei Conti. Replicano Dr. MUOLLO, Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico ed il Segretario Generale i quali ribadiscono che la spesa, non comportando variazione di bilancio, non necessita di tale parere.

A tal proposito, il Consigliere DI MARIA chiede che venga data lettura del parere della IV Commissione Consiliare che si allega sotto il n. 2), atteso che la problematica era già stata oggetto di discussione in Commissione.

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri LOMBARDI e MORTARUOLO ed è entrato il Consigliere SCARINZI, per cui i Consiglieri presenti sono 16.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 17 (16 Consiglieri + Presidente), contrari 2 (BARRICELLA e DE CIANNI), astenuti 2 (NAPOLITANO e RUBANO) favorevoli 13, la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli.

Interviene il Consigliere DE CIANNI il quale motiva il proprio voto contrario con la seguente dichiarazione: "Io ho votato contro non perché non devono essere pagati gli emolumenti ai dipendenti perché è un loro diritto; però non sono d'accordo sul riconoscimento come debito fuori bilancio perché non sappiamo se c'è la possibilità di utilizzare altre risorse dal bilancio e poterli pagare senza riconoscerli come debiti fuori bilancio".

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell'eseguita votazione;
- Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1)

## DELIBERA

1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto per complessivi € 74.556,93 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lgs.vo 267/2000;
2. FAR GRAVARE la somma complessiva di € 60.648,98 sul cap. n. 10900/1 del bilancio 2006.
3. FAR GRAVARE la somma complessiva di € 16.835,66 sul cap. 5821 del bilancio 2006.
4. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Avvocatura per il conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza.
5. DARE ATTO che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c
6. NOTIFICARE il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale.

---

Si dà atto che al termine esce dall'aula il Presidente NARDONE.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to come all'originale

N. 459

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 GIU. 2006  
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 GIU. 2006 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 12 LUG. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 12 LUG 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 12 LUG 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO \_\_\_\_\_ il 5399 prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE FINANZA \_\_\_\_\_ il 7.06 prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE AVVOCATURA \_\_\_\_\_ il 15 prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE RSORSE UMANE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il CRC- prot. n. \_\_\_\_\_



# Provincia di Benevento

## VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 giugno 2006

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilasei addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 11,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6445 del 09.06.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

1. <b>AGOSTINELLI</b>	Donato	13. <b>FELEPPA</b>	Michele
2. <b>ANGRISANI</b>	Rita	14. <b>GAGLIARDI</b>	Francesco
3. <b>BARRICELLA</b>	Raffaele	15. <b>LAMPARELLI</b>	Giuseppe
4. <b>BORRELLI</b>	Mario	16. <b>LOMBARDI</b>	Paolo
5. <b>BOSCO</b>	Egidio	17. <b>MARCASCIANO</b>	Gianfranco
6. <b>BOZZI</b>	Giovanni	18. <b>MAROTTA</b>	Mario
7. <b>CAPOCEFALO</b>	Spartico	19. <b>MORTARUOLO</b>	Domenico
8. <b>CRETA</b>	Giuseppe	20. <b>NAPOLITANO</b>	Stefano
9. <b>DAMIANO</b>	Aldo	21. <b>POZZUTO</b>	Angelo
10. <b>DAMIANO</b>	Nicola	22. <b>RICCI</b>	Claudio
11. <b>DE CIANNI</b>	Teodoro	23. <b>RUBANO</b>	Lucio
12. <b>DI MARIA</b>	Antonio	24. <b>SCARINZI</b>	Luigi

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri, ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 18 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, NISTA, PETRIELLA

**Verbale letto e sottoscritto**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
- Dr. Gianclaudio IANNELLA -

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
- Geom. Donato AGOSTINELLI -

N. 459

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 GIU. 2005

IL MESSO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 12 LUG. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,

n. 267 il giorno 12 LUG. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 12 LUG. 2005

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO	il _____	prot. n. _____
SETTORE <u>FINANZA</u>	il <u>5539</u>	prot. n. _____
SETTORE <u>PROCURA</u>	il <u>106</u>	prot. n. _____
SETTORE <u>RESORSE UMANE</u>	il <u>15</u>	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il <u>68</u>	prot. n. _____



11

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO:** Riconoscimento debiti fuori bilancio. -PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 3  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_  
Contrari N. \_\_\_\_\_

APPROVATA CON DELIBERA N. 58 del 21 GIU. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. 74.556,93

di L. \_\_\_\_\_

Cap. 10900/1-5821

Cap. \_\_\_\_\_

Progr. n. 51/1/06-42/1/06

Progr. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Esercizio finanziario 200 6

Esercizio finanziario 200 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

## IL CONSIGLIO

Premesso che sono state notificate a questo Ente le sottoelencate sentenze:

A) sentenze Trib. Lav. Bn nn. 602,603,604,616,617,618,620/06, notificate il 14/3/06, nelle quali l'A.G.O. adita dai ricorrenti Sorice Rosalba, Cavalluzzo Angelo, Bianco Dionigio, Galasso Giuseppe, Bosco Brigida, Rotondo Emanuele, Mollica Annamaria, condannava la Provincia di Benevento a pagare per il periodo 26/11/99 - 31/3/2001 le somme ivi indicate in favore dei singoli ricorrenti a titolo di emolumenti accessori, in esito a trasferimento nei ruoli dell'Ente dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ai sensi della L. 59/97 e D. Lvo n. 469/97 e disposizioni di attuazione, oltre le spese legali come quantificate;

Visto il rapporto del Settore Avvocatura prot. 3196 del 5/4/06, in virtù del quale si rileva che avverso tali sentenze è stato proposto appello in esecuzione della determina n. 212/06 e delibera di G.P. n. 150/06 e che "si ritiene opportuno procedere all'esecuzione delle stesse nei termini di 120 gg da detta notifica ad evitare azione esecutiva in danno dell'Ente, procedendo contestualmente ad avvisare con atti idonei le controparti che tale esecuzione non costituisce acquiescenza alle sentenze, della pendenza di giudizio di appello alle stesse con espressa riserva di recupero delle somme ad erogare in ipotesi di annullamento delle dette decisioni".

Visto il successivo rapporto del Settore Avvocatura prot. 4184 del 16/5/06 con il quale si procedeva alla liquidazione delle spese legali di condanna, compensate per metà, e pari a complessivi € 15.422,40 di cui € 252,00 per C.P.A. e € 2570,40 per IVA con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti.

Viste le sentenze Trib. Lav. Bn nn. 602-603-604-616-617-618 e 620/06 per le quali la A.G.O. ha quantificato, tra l'altro, le somme dovute a titolo di differenze retributive ai singoli ricorrenti, e specificamente € 3.893,96 in favore di Sorice Rosalba, € 2.153,89 in favore di Cavalluzzo Angelo, €2.897,19 in favore di Bianco Dionigio, € 6.712,71 in favore di Galasso Giuseppe, € 2079,52 in favore di Bosco Brigida, € 2057,56 in favore di Rotondo Emanuele e € 2229,29 in favore di Mollica Annamaria, per complessivi € 22.024,12;

La somma complessiva dovuta per sorta capitale e spese legali è pari a € 37.446,52, come in premessa distinta.

B) Sentenza Corte di Appello Napoli n. 5654/04 e sentenza Trib. Lav. Bn n. 8451/01, notificate il 26/1/06, in virtù delle quali il Giudice di I° grado condannava la Provincia di Benevento a pagare in favore di Basile Salvatore, già dipendente dell'Ente, le differenze retributive relative alla differenza tra la retribuzione percepita per la qualifica inferiore e quella prevista per la prima qualifica dirigenziale a far data dal 22/11/98 fino al 30/11/99; il Giudice di II° grado dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Ente avverso la prima sentenza;

Visto il rapporto del Settore Avvocatura prot. 2338 del 9/3/06, in virtù del quale si rileva che avverso la sentenza della Corte di Appello Napoli n. 5654/04 è pendente ricorso per Cassazione sulla questione di inammissibilità dell'atto di appello medesimo e che tale ricorso non sospende ex se l'esecutività delle sentenze, notificate in forma esecutiva, per cui è necessario dare esecuzione alle stesse, salvo recupero delle somme in caso di esito favorevole del proposto gravame;

Vista la nota del Settore Risorse Umane prot. 5574 del 31/5/06 con la quale venivano determinate le somme dovute al ricorrente e per esso all'avente causa Basile Nicoletta costituitasi in giudizio in sostituzione, pari a complessivi € 16.835,66, di cui € 13.907,95 per sorta capitale e € 2927,71 per interessi legali.

C) Sentenze Trib. Lav. Bn da n.3547/05 a n. 3562/05, nn. 3808 e 3809/05, nn. 4083-4084-4085-4089-4090-4149-4150-/05, nn. 5135-5147-5148-5149- e 5150/05, nn. 535-536-543-544-545-546/06, n. 667/06, in virtù

delle quali la A.G.O. adita condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore dei singoli ricorrenti delle differenze retributive dovute per LPU, ai sensi dell'art.45 comma 3 L.144/99;

Rilevato che a tali sentenze veniva data esecuzione dal Settore competente per quanto attiene le sole differenze retributive;

Le somme dovute a titolo di competenze legali in favore del legale distrattario avv. Maurizio Balletta ammontano a complessivi € 23.202,46, come specificamente liquidate nelle sentenze in esame, di cui € 16.850,00 per diritti e onorari, € 2106,25 per rimborso forfettario, € 379,13 per CPA e € 3867,08 per IVA;

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito al proposto gravame, qualora ne sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € **74.556,93** quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nei prospetti riepilogativi in premessa);
- di far gravare la somma complessiva di € **60.648,98** sul cap. n. 10900/1 del bilancio 2006;
- di far gravare la somma complessiva di € 16.835,66 sul cap. n. 5821 del bilancio 2006;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

#### DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 74.556,93 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000;
2. di far gravare la somma complessiva di € 60.648,98 sul cap. n. 10900/1 del bilancio 2006;
3. di far gravare la somma complessiva di € 16.835,66 sul cap. n. 5821 del bilancio 2006;
4. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
5. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in esito ai proposti atti di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.
6. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale.



P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

**FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi:

---


---

---

Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_ /  
facciate utili.

Data 7.6.2014

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE  
parere -----  
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

---

29



# PROVINCIA di BENEVENTO

U. O. CONSIGLIO

## La 4<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2006 il giorno 20 del mese di GIUGNO


a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ALDO DANIANO

sull'oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO  
CONSEQUENTI A VARIE SENTENZE AD OGGETTO  
VERTENZE DI LAVORO EMESSE DAL TRIBUNALE DI  
BENEVENTO - PROVVEDIMENTI,

~~adunata~~

~~è intervenuta~~

(OMISSIS....) espone, a maggioranza di voti,  
PARERE FAVOREVOLE con invito dei consiglieri  
di minoranza che esprimessero il loro  
voto; direttamente in consiglio  
per unanime.



*Handwritten signature*  
BANCA DEL LAVORO E DEL  
PICCOLO RISPARMIO S.p.A.

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Messaggio di Cristoforo)

27 GIU 2006

Dr. Roberto Fraruto  
Banco del Lavoro e del Piccolo Risparmio

108  
Comunicazione del Messo Notificatore

RELAZIONE DI NOTIFICA

PROVINCIA DI BERGAMO

PROVINCIA DI BENEVENTO

RELATA DI NOTIFICA

108 Numero del Messo Notificatore

Il notificante dichiara di aver notificato in data odierna, copia dell'atto,

alla BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO

il signor Dr. Rossi - Franco

27 GIU 2006

BANCA DEL LAVORO E DEL  
PICCOLO RISPARMIO S.p.A.

*Anna Rom*



IL MESSO NOTIFICATORE  
(Alessandro DE CRISTOFARO)

*[Handwritten signature]*



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1020  
12.7.06

Prot. n. ..... 5323

Benevento, lì 13 LUG. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROVINCIALE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE UMANE

AL PRESIDENTE COLLEGIO  
REVISORI DEI CONTI  
S E D E

**Oggetto: Delibera C.P. n. 58 del 21.6.2006 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI".-**

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva, unitamente all'originale di relata di notifica alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio.

Copia della stessa si rimette al Dirigente del Settore Risorse Umane, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Dirigente del Settore Avvocatura Provinciale con il relativo fascicolo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

Offe

Provincia di Benevento  
COPIA

R.G. N. 1447/04  
Ser. N. 618/06  
Cron. N.

SM

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1447 del ruolo generale contenzioso dell'anno  
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Rotondo Emanuele elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo  
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende  
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed  
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla  
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elettivamente domiciliato in  
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro  
p.t.

RESISTENTI


CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno  
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di  
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva  
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza  
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del  
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.l. n.469/97  
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al  
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del  
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata  
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici  
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non  
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in  
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al  
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

005060



PROVINCIA DI BENEVENTO  
14 MAR 2006  
Legale

Pol. Lav.  
Rovine

h

Settore Avvocatura

Prot. n. 21546

Del 16.3.06



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0007949 Data 15/03/2006

Oggetto SENTENZA SIG. ROTONDO  
EMANUELE

Dest. Avvocatura Settore; [...]

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99/31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui



che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota



redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Rotondo Emanuele in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa, l'importo di euro 1.448,66 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 608,90 a titolo di indennità per servizio per 131 buoni pasti; compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere (22)  
Dott. DE MUNDO Patrizia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

GGG 20 FEB. 2006

IL CANCELLIERE  
Il Cancelliere (22)  
Dott. DE MUNDO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA


In forza della Legge. Comandando a tutti gli Ufficiali Giudiziari  
che saranno richiesti e chiamati a comparire ad eseguire  
il presente titolo, al Pubblico Ministero, di farli e costare a  
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di comparire quando  
siano legalmente richiesti.

Benevento, 96-3-96

Il Cancelliere

EB

E' copia conforme all'originale  
e al rilascio in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. F. Rocco  
Benevento, n. 96-3-96



STUDIO LEGALE  
Avv. FRANCO  
Viale Mellusi, 40  
☎ 0824/314194  
C.F. RMN FNC 55100710

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI Sterzo Roscigno  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*FR* 14/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (BT)

ROMANO  
OMANO  
3 Benev  
0824/3  
I.VA 00586400624

RG. N. <u>1431/04</u>
Sez. N. <u>617/06</u>
Cron. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1431 del ruolo generale contenzioso dell'anno  
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Bosco Brigida elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo studio  
dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende giusta  
mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed  
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla  
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in  
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro  
p.t.


RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno  
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di  
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva  
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza  
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del  
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.l. n.469/97  
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al  
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del  
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata  
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici  
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non  
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in  
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al  
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



*distrazione.*

*Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.*

*Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.*

*All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.*

*La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.*

*In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.*

*Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.*

*Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.*

*Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui*

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca – .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Bosco Brigida in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.531,04 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 548,48 a titolo di indennità per servizio per 118 buoni pasti;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice


(Dott.ssa Anna Carla Catalano)

Il Cancelliere (CZ)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 20 FEB 2006

IL CANCELLIERE  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando siano legalmente richiesti.

Benevento, 26.3.96


Il Cancelliere

ES

STUDIO LEGALE ROMANO  
avv. FRANCESCO ROMANO  
Viale Mellini 40 02100 Benevento  
☎ 0824/314184 ☎ 0824/314117  
C.F. RMN FNC 55T03 A7831 - P.I.V. 1005864006

E' copia conforme all'originale  
del titolo in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. F. Romano  
Benevento, il 26.3.96

(L. CANCELLIERE)





Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI *Spencer Rosalino*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*PR 15/3/06*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
VIA S. PIETRO  
Ufficiale Giudiziario (33)

E ROMANO  
FRANCESCO ROMANO  
001 Benevento  
0824/314178  
0824/100586400624

R.G. N. 1435/04  
Sess. N. 603/06  
Cron. N. ....

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1435 del ruolo generale contenzioso dell'anno  
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Cavalluzzo Angelo elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo  
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende  
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed  
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla  
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in  
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro  
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno  
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di  
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva  
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza  
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del  
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.l. n.469/97  
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al  
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del  
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata  
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici  
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non  
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in  
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al  
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0007888  
Data 15/03/2006  
Oggetto SENTENZA SIG. CAVALLUZZI  
ANGELO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cavalluzzo Angelo in data 22.03.2004, così provvede:


accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa, l'importo di euro 1.531,04 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 622,85 a titolo di indennità per servizio per 134 buoni pasti; compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)




Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CGGI

IL CANCELLIERE  
Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA


In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di consegnarvi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 96.3.96

Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale  
di cui lascia in forma esecutiva a richiesta

Avv. *F. Romano* *Mello*  
Benevento, D. 96.3.96.




STUDIO LE  
AVV. LEONE  
Viale Mellucci  
0824/31710  
C.F. RMN FNC 0011

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI Sperto Rosanna  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

 15/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
V. ANTONIO FALCO  
Ufficiale Giudiziario (33)

GALE ROMANO  
FRANCESCO ROMANO  
- 82100 Benevento  
Tel. 0824/314178  
831 - P. IVA 035864006

Provincia

2PJ2  
Settore Avvocatura  
Prot. n. 2580  
Del 17-3-06

COPIA

R.G. N. 1434/04  
Sert. N. 600/06  
Cron. N. ....

STUDIO LEGALE ROMANO  
Avv. FRANCESCO ROMANO  
Viale Mellucci, 40 - 82100 Benevento  
Tel. 0824/14184 - Fax 0824/11111  
C.F. RMN FNC 55T03 A7831 - P. IVA 00536400024

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1434 del ruolo generale contenzioso dell'anno  
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Bianco Dionigio elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo  
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende  
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed  
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla  
via Calandra

Nonché


Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in  
Benevento c/o genio civile  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro  
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno  
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di  
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva  
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza  
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del  
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.L. n.469/97  
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al  
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del  
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata  
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici  
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non  
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in  
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.  
Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al  
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0007952 Data 15/03/2006

Oggetto SENTENZA SIG. BIANCO  
DIONIGIO

Dest. Avvocatura Settore; [ ... ]



*distrazione.*

*Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.*

*Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.*

*All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.*

*La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.*

*In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.*

*Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.*

*Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.*

*Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui*

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Bianco Dionigio in data 22.03.2004, così provvede:


accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causata, l'importo di euro 1.448,66 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 534,53 a titolo di indennità per servizio per 115 buoni pasti, euro 914,00 per indennità rimborso spese e missioni;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;


Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 20 FEB. 2006

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che  
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 06-3-96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*RF*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. F. Romano

Benevento, li 06-3-96

Il Collaboratore di Cancelleria



STUDIO LEG  
AVV. FINANCE  
Viale Mell. St. 40  
☎ 0824/44184 - 4  
C.F. RMN FNC55T03A70

41  
20  
2  
e  
1-

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI Stefano Rosaluce  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*[Handwritten signature]*  
15/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
CORSO FALCO  
Ufficio Giudiziario (33)

AVV. FRANCESCO ROMANO  
2100 Benevento  
Tel. 0824/31666  
I.P. IVA 005866

Handwritten initials and marks on the left margin.

STUDIO LEGALE ROMANO  
AVV. FRANCESCO ROMANO  
Viale Mellusi, 40 - 82100 Benevento  
Tel. 0824/314184 - Fax 0824/314178  
C.F. RMN FNC55T03A7831 - P. IVA 00589

Prot. n. 2593  
Del 17.3.06

Stamp: P.G. n. 1438/04  
S. n. 616/06  
Data n.

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1483 del ruolo generale contenzioso dell'anno  
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Galasso Giuseppe elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo  
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende  
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed  
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla  
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in  
Benevento c/o genio civile  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro  
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno  
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di  
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva  
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza  
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del  
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97  
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al  
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del  
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata  
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici  
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non  
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in  
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al  
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

Handwritten mark on the right margin.



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0007897 Data 15/03/2006  
Oggetto SENTENZA SIG. GALASSO  
GIUSEPPE  
Dest. AVVOCATURA Settore; [...]

*distrazione.*

*Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.*

*Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.*

*All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.*

#### *MOTIVI DELLA DECISIONE*

*Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.*

*La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.*

*In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.*

*Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576). Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.*

*Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.*

*Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui*

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nella specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione a decorrere dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota



redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Galasso Giuseppe in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 827,37 a titolo di indennità per servizio per 178 buoni pasti, euro 2870,28 per n.252 ore di lavoro straordinario, euro 292,04 per indennità rimborso spese e missioni;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;

Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)



Il Cancelliere (02)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

GGGI 20 FEB. 2006

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere (02)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge Comandante a tutti gli Ufficiali Giudiziari  
che ne siano richiesti i servizi, si comanda di osservare ad eseguire  
il presente titolo, al fine di assicurare la loro esistenza  
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di competenza  
siano legalmente richiesti.

Benevento, 06-3-96

Il Comandante

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes and signature]*  
E' copia fornita all'originale  
A. Maria in forza esecutiva a  
06-3-96  
IL CANC...  
*[Circular stamp]*

STUDIO LEGAL E RO  
Viale Mellusi, 40 - 02100 Bet  
P. 0247341184 - C. 0824/  
C.F. RMN FNC 55103A7831 - P. IVA 005

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI *Stefano Rosella*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*FR* 15/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vittorio FALCO  
Ufficiale Giudiziario (83)

E ROM  
ROMA  
00 Ben.  
0824/  
P.IVA 0056

7951

Settore **Avvocatura**

Prot. n. 2594

27-3-06

COPIA  
Prerogative

R.G. n.	1448/04
Serie n.	602/06
Cron. n.	

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1448 del ruolo generale contenzioso dell'anno  
2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Sorice Rosalba elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo  
studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende  
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed  
selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla  
via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in  
Benevento c/o genio civile

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro  
p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno  
concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di  
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva  
che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza  
Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del  
Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59\97 e del D.l. n.469\97  
nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al  
DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del  
personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata  
agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici  
dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non  
aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in  
ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al  
pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0007951

Data 15/03/2006

Oggetto SENTENZA SIG. SORICE

ROSALBA

Dest. Avvocatura Settore; [...]

*distrazione.*

*Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.*

*Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.*

*All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.*

*La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.*

*In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.*

*Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).*

*Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.*

*Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.*

*Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui*

che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio - vedi deposizione teste Velleca - .

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius .

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Sorice Rosalba in data 22.03.2004, così provvede:


accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.032,91 a titolo di indennità per responsabilità interna ed esterna, l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 525,24 a titolo di indennità per servizio per 113 buoni pasti , euro 455,60 per n.40 ore di lavoro straordinario, euro 190,10 per indennità rimborso spese e missioni;

compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione;


Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa Anna Carla Catalano)




Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 24 FEB 2006

IL CANCELLIERE  
Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



In nome dell'Onorevole Re Comandiamo a tutti gli Ufficiali Civili e Militari che siano richiessi e comunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 06-3-96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F. V.

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. F. Russo

Benevento, il 06-3-96

Il Collaboratore di Cancelleria



STUDIO LEGAL  
Avv. FRANCESCO  
Viale Mellusi, 40 - 02  
0824/31418  
C.F. RMN FNC 55T03 A7831-

E  
2 F  
100  
D C  
P. I



Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI Stefano Rosario  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*[Signature]* 15/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Viale G. P. 1250  
Ufficiale Giudiziario (B3)

F. E. ROMANO  
F. ROMANO  
100 Benevento  
P. 0824/314  
P. IVA 0058640...



# PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

PROT. N. 4184

Benevento 16.5.06

Al Dirigente Settore Risorse Umane

SEDE

**Oggetto:** Sentenze Tribunale di Benevento nn. 602 – 603 – 604 – 616 – 617 – 618 e 620/06 – Galasso Giuseppe ed altri c/ Provincia BN.

Facendo seguito alla nota prot. 3196 del 5.4.06, si quantificano appresso le somme dovute a titolo di spese di giudizio di condanna, compensate per metà, in favore dei ricorrenti e per essi al difensore costituito, in virtù della risposta distrazione in sentenza. Il Tribunale Lavoro BN ha condannato l'Ente alla somma di € 1.600,00 a titolo di competenze, oltre rimborso forfetario IVA e CPA per ciascun giudizio. Pertanto sono dovute in favore del difensore dei ricorrenti le somme di € 2203,20 ( di cui € 1600,00 per competenze € 200,00 per rimborso forfetario 12,50% e € 36,00 per CPA e € 367,20 per IVA) per ciascun giudizio e quindi complessivi € 15.422,40. Resta salvo, come per la sorta capitale, il diritto al recupero di dette somme in caso di esito positivo dei proposti giudizi di appello.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## AVVOCATURA PROVINCIALE

PROT. N. 3195

Benevento 5.4.06

Al Dirigente Settore  
Risorse Umane  
SEDE

**Oggetto:** Sentenze Tribunale Lavoro Benevento nn. 602 – 603 – 604 -616 – 617 – 618 e 620/06 Galasso Giuseppe e altri c/ Provincia.

In riscontro alla nota prot. 3218 del 28.3.06, relativa all'oggetto, si comunica che la scrivente Avvocatura a mezzo dello scrivente ha ritenuto proporre appello avverso le sentenze in esame, ricorrendone i presupposti; tali atti verranno depositati presso la Corte di Appello di Napoli nel corso della settimana e come per rito, successivamente alla fissazione di udienza notificati alle controparti. Rilevato che i ricorrenti hanno notificato ai fini dell'esecuzione delle dette sentenze il 14/3/06, si ritiene opportuno procedere all'esecuzione delle stesse nei termini dei 120gg da detta notifica, ad evitare azione esecutiva in danno dell'Ente, procedendo contestualmente ad avvisare con atti idonei le controparti che tale esecuzione non costituisce acquiescenza alle sentenze, della pendenza di giudizio di appello alle stesse e con espressa riserva di recupero delle somme ad erogare in ipotesi di annullamento delle dette decisioni.

Si comunica, inoltre, che con sentenze nn. 612-613-614 e 615/06 allegate in copia, sono stati decisi ulteriori ricorsi per il personale ex Ministero del Lavoro con motivazione identica.

Avverso le stesse è stato proposto appello, i cui ricorsi verranno depositati insieme ai precedenti. Deve precisarsi che tali ultime sentenze non sono state notificate in forma esecutive all'Ente e per tanto allo stato non ancora decorre il termine dei 120 gg per la successiva esecuzione forzata in danno. Alle stesse pertanto non è necessario dare esecuzione salvo diversa comunicazione dello scrivente settore in esito ad eventuale notifica.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
Avv. Vincenzo Catalano

# Provincia di Benevento

SETTORE RISORSE UMANE

Prot. n. 3218 /S.R.U. del 28 MAR. 2006

Servizio Amministrativo del Personale

Settore Avvocatura

Prot. n. 2848

Del 29.3.06

All'Avvocatura Provinciale

SEDE

**Oggetto :Sentenze n. 602/06-603/06-604/06-616/06-617/06-618/06-620/06 tra Provincia di BN e Sorice Rosalba-Cavaluzzo Angelo-Bianco Dionigio-Galasso Giuseppe-Bosco Brigida-Rotondo Emanuele-Mollica Annamaria.**

Con riferimento alle sentenze in oggetto evidenziate si chiede di conoscere se questo settore deve procedere alla sua esecuzione o se esistono i presupposti per una eventuale ricorso.

**IL DIRIGENTE**

- Dott.ssa Alfonsina Colarusso -



STUDIO LEGALE ROMANO

Avv. FRANCESCO ROMANO  
 Via Mellusi, 40 - 82100 Benevento  
 Tel. 0824/314184 - Telex 0824/314173  
 C.F. RMN FNC 55T03 A7831 - P. IVA 0053640031

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano  
 TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano  
 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1443 del ruolo generale contenzioso dell'anno  
 2004, decisa all'udienza del 30.1.2006, vertente

TRA

Mollica Annamaria elettivamente domiciliato in Benevento, presso lo  
 studio dell'Avv. Francesco Romano che lo rappresenta e difende  
 giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.,  
 rappresentata e difesa dall'Avv. V. Catalano e C. Volpe ed  
 selettivamente domiciliata presso l'amministrazione provinciale alla  
 via Calandra

Nonché

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e  
 difeso dall'Avv. Rocco De Girolamo, con il quale elett.te domicilia in  
 Benevento c/o genio civile  
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro  
 p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'udienza di discussione i procuratori hanno  
 concluso per l'accoglimento e il rigetto del ricorso, con vittoria di  
 spese.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.03.2004 la parte ricorrente esponeva  
 che, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza  
 Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro, Settore politiche del  
 Lavoro di Benevento, per effetto della L.d.n. 59/97 e del D.l. n.469/97  
 nonché delle conseguenti disposizioni legislative di cui al  
 DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, transitava nei ruoli del  
 personale dipendente dall'amministrazione provinciale, inquadrata  
 agli effetti giuridici dal 26.11.99 ed agli effetti economici  
 dall'01.04.2001; che nel periodo temporale 26.11.99/31.3.01 non  
 aveva percepito gli emolumenti accessori analiticamente indicati in  
 ricorso; che rimaneva creditrice delle somme ivi indicate.

Concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania al  
 pagamento delle somme di cui sopra con vittoria di spese, con

1



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0007891

Data 15/03/2006

Oggetto SENTENZA SIG. MOLLICA

ANNAMARIA

Dest. Politiche Settore; [...]

R.G. N. 1443/04  
 Data N. 6/30/06  
 Data N. 006059

PROVINCIA DI BENEVENTO  
 14 MAR 2006



Legali &  
 Volt Law  
 Lizorulli

Settore Avvocatura

Prot. n. 2543

Dal 16.3.06

distrazione.

Si costituiva in giudizio la Regione contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia e del Ministero convenuto, venivano ammesse ed espletate le prove così come richieste.

All'odierna udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, limitatamente al periodo 26.11.99\31.03.2001 del lavoro straordinario nonché dei buoni pasto e di altre indennità di responsabilità e rendimento.

In proposito va innanzitutto chiarito, in punto di diritto, che pacificamente a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio, sia pure con diverse amministrazioni, vige il divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, fatta eccezione per le erogazioni di somme una tantum.

Quando il passaggio da un'Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso CCNL è evidente che il nuovo contratto può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (così Cass. Sez.lav. 12.02.2000 n.1576).

Pertanto l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai dipendenti che abbia assorbito da altra amministrazione lo stesso trattamento economico già riconosciuto al proprio personale, potendo discriminare i primi solo con il riconoscimento di un trattamento migliorativo. In altre parole la successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite, operando tagli su voci retributive già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda.

Ciò premesso, deve accertarsi su chi gravi tale onere economico.

Sul punto va chiarito preliminarmente che, il rapporto di lavoro con il subentrante, pur nell'ambito del pubblico impiego, è disciplinato da un contratto tra un soggetto che mette a disposizione le proprie energie lavorative ed un soggetto che di tali energie beneficia impartendo, direttamente o a mezzo di propri funzionari, le direttive circa lo svolgimento del lavoro e che ne controlla l'esatto adempimento. Ciò premesso appare evidente che, ove sia stato contratto tale rapporto (per iscritto o per facta concludentia), colui



che beneficia delle energie lavorative assume anche un obbligo alla controprestazione, ovvero al veramento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica.

Nela specie, con DD.PP.CC.MM. 09.10.1998 e 05.08.98, il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale transitava nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione provinciale con decorrenza 01.07.99.

Senza dubbio il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è la delibera della Giunta Provinciale n.232 del 18.09.2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale proveniente da altra amministrazione decorrenza dal 26.11.99, per quanto attiene all'aspetto normativo non anche ai fini economici.

Quanto poi, alle riserve e condizioni contenute nella delibera di Giunta citata, le stesse, tenuto conto dei principi di diritto enunciati, appaiono del tutto irrilevanti perché in contrasto con i criteri che informano il nostro ordinamento giuridico.

Passando ad esaminare il periodo precedente il 18.9.00, ritiene lo Scrivente che, pur in assenza di un atto formale, gravi sulla Provincia l'onere di erogare i trattamenti economici in questione, avendo l'istante effettivamente svolto la propria attività lavorativa in favore della Provincia.

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso in primo luogo che l'istante ha sempre svolto sia per il periodo antecedente al 26.11.99 che per il periodo oggetto di causa - 26.11.99/31.3.01 - le stesse mansioni.

Il teste Velleca, funzionario incaricato con ordinanza n.325 del 29.11.99 della Regione Campania della gestione dei servizi per l'impiego e del personale, ha riferito di aver svolto detto incarico sotto il coordinamento della Regione Campania, precisando di aver partecipato periodicamente a riunioni in Napoli ove venivano indicate le direttive da seguire nell'espletamento del predetto incarico.

E' indubbio, per il periodo in esame, dunque, un'attività di programmazione e coordinamento della Regione Campania che, a parere dello Scrivente, non è sufficiente, però, a ritenere la stessa "datore di lavoro". In assenza di precisi ed effettivi riscontri probatori ritiene lo Scrivente che il datore di lavoro deve essere individuato nella Provincia, effettivo beneficiario delle prestazioni rese ed ente cui erano state trasferite le funzioni ed i compiti dell'ufficio del lavoro, cui era addetto l'istante.

Individuato, così, l'ente tenuto alla corresponsione delle prestazioni accessorie richieste in ricorso, mette conto osservare che le stesse risultano provate dalla nota n.503 del 27.11.04 del dr. Velleca, nota

redatta dopo puntuale riscontro degli atti d'ufficio – vedi deposizione teste Velleca –.

Quanto alle voci di indennità relative a responsabilità e rendimento, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di divieto della reformatio in peius.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna della Provincia al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della materia e del conflitto giurisprudenziale nella materia in oggetto, per dichiarare compensate per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la Provincia al pagamento della residua metà che si liquida in dispositivo, con distrazione.

Spese compensate nei confronti dei restanti convenuti.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Mollica Annamaria in data 22.03.2004, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., a pagare all'istante, per il periodo per cui è causa l'importo di euro 1.690,11 a titolo di indennità di produttività e miglioramento servizi, l'importo di euro 539,18 a titolo di indennità per servizio per 116 buoni pasti; compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessive euro 1600 di cui euro 800 di onorari oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione; Così deciso in Benevento il 30.1.2006

Il Giudice

(Dott.ssa/Anna Carla Catalano)





DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CGGI 21 FEB. 2006

IL CANCELLIERE





REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 26.3.96

Il Cancelliere

FS

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. F. Romano

Benevento, 26.3.96

TE CANCELLIERE

STAMPATO IN ITALIA  
REGALE  
KIOSCO R  
40 - 82100  
01 - 8e00  
CANTIERI 0103A7831 - P.I.

Relata di notifica:

l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio unico esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a:

"La Provincia di Benevento", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DI *[Handwritten Signature]*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
VI UFFICIO  
Ufficiale giudiziario (UJ)

*[Handwritten Signature]*  
14/3/06

ROMANO

C. 310

Benevento

8. 314178

VA. 586400624

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali di Stato  
che ne siano richiesti e compirgli questi atti in materia di esecuzioni  
Il presente atto è stato redatto in duplice esemplare di cui uno  
sarà legalmente richiesto.

Esecuzionato, 06.3.96

Il Comandante

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
F. Rovera della  
06.3.96



STUDIO LEGAL

AVV. FRANCO  
Viale Mellini, 10  
0824/31418  
C.F. RMN FNC 5510321

R.G. N.	621	00
Sez. N.	8451	01
Cron. N.	18254	

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.621 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2000, udienza di discussione del 03.12.2001, vertente

TRA

Basile Salvatore, elettivamente domiciliato in Benevento al viale Atlantici n.77, presso lo studio del Dott. Giuseppe Iannelli che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.F. de Beaumont giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E


Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Benevento alla via N. Calandra, presso l'ufficio legale dell'amministrazione provinciale unitamente all'Avv.C. Volpe, che la rappresenta e difende giusta delibera n.356 del 30.11.2000 e mandato a margine della comparsa di costituzione

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'odierna udienza i procuratori delle parti concludono rispettivamente per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 09.02.2000 Basile salvatore esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della Provincia di Benevento in data 01.04.61 con la qualifica di "vice aiuto bibliotecario" e di essere stato promosso, prima, "vice bibliotecario aggiunto", poi, "bibliotecario di III classe"; che, nel 1980, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, veniva nominato Direttore della Biblioteca Provinciale con qualifica di funzionario di carriera direttiva, inquadrato nel 1983, nell'ottava qualifica funzionale; che con la riclassificazione della Provincia di Benevento da I\B in I\A per effetto del D.P.R.347\83, le mansioni di Direttore della Biblioteca Provinciale erano venute a corrispondere alla I qualifica dirigenziale; che, pur avendo la Provincia riconosciuto tale qualifica al Basile, la relativa delibera veniva annullata dal CO.RE.CO., così come il giudizio instaurato dallo stesso Basile presso il T.A.R. veniva rigettato; che il Basile continuava a ricoprire tale incarico fino al collocamento a riposo intervenuto in data 01.12.1999; che, pur mancando il riconoscimento della qualifica superiore, gli spettava il



relativo trattamento retributivo per avere, di fatto, svolto le mansioni relative. Concludeva chiedendo riconoscersi il diritto del Basile a percepire le differenze retributive in forza delle mansioni espletate rientranti nella qualifica dirigenziale a far data dal 01 luglio 1998 e sino al 30 novembre 1999, con rivalutazione monetaria ed interessi al soddisfo oltre al pagamento delle spese di lite.

Instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento resisteva al ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All'odierna udienza i procuratori delle parti illustravano le conclusioni come sopra evidenziate. All'esito il Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui veniva data lettura in aula.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In punto di fatto va evidenziato che le circostanze esposte dal Basile nel ricorso introduttivo sono pacifiche in quanto incontestate da parte resistente e confermate dalla documentazione in atti. E' pacifico, cioè, che il Basile, sin dal 1980 veniva nominato Direttore della Biblioteca Provinciale ed inquadrato, secondo la classificazione vigente a decorrere dal 1983, nell'ottava qualifica funzionale. E', altresì, pacifico che, per effetto della riclassificazione della Provincia di Benevento da I\B in I\A ai sensi del D.P.R.347\83, le mansioni di Direttore della Biblioteca Provinciale sono rientrate nella I qualifica dirigenziale.

Tanto premesso ed escludendo dal presente giudizio la questione attinente al riconoscimento formale di tale qualifica al Basile essendo coperto dal giudicato amministrativo, residua la domanda al riconoscimento della diversa retribuzione prevista per i dipendenti pubblici svolgenti funzioni rientranti nella I qualifica dirigenziale e quelli rientranti nell'ottava qualifica funzionale.

Sul punto l'articolo 56 del D.lgs n.29\93 come modificato dall'art. 15, d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387 e dall'art. 25, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80,, dispone che "Il prestatore di lavoro, deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetti ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.". Dispone, altresì, al n.5 e 6 "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione

del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. ”.

Ciò posto, è pacifico che, prima della modifica operata dall'art.15 innanzi citato, le disposizioni di cui all'art.56 non trovavano attuazione perché mai disciplinate dalla contrattazione collettiva.

Però, la soppressione delle parole "a differenze retributive o" nel disposto dell'art. 56 comma 6 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 da parte dell'art. 15 d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387 ha reso anticipatamente operativa (con carattere di generalità e a decorrere dall'entrata in vigore del d.lg. n. 387 cit.) la disciplina dell'art. 56 cit., almeno con riguardo al diritto del lavoratore, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico della qualifica immediatamente superiore. In tal senso si è chiaramente espresso il Consiglio Stato a. plen., del 28 gennaio 2000, n. 10 confermato dalla successiva pronuncia del Consiglio Stato a. plen., 23 febbraio 2000, n. 11.

Pertanto, pur non potendosi ritenere operativo l'art.56, per la parte che qui rileva, per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387, detta norma, per effetto dell'intervento normativo di cui all'art. 15, deve ritenersi operativa per il periodo successivo ovvero a decorrere dal 22 novembre 1998, con la conseguenza che lo svolgimento di compiti eccedenti la qualifica formalmente ricoperta da' diritto alle relative differenze retributive.

In altre parole il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, con carattere di generalità, a decorrere dall'entrata in vigore del d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387.

Peraltro anche la Corte costituzionale ha espresso analogo, sia pure implicito, convincimento con l'ordinanza n. 146 del 22 aprile 1999. Con tale ordinanza, infatti, si rimettevano gli atti al Giudice che aveva sollevato questione di costituzionalità dell'art. 56 comma 6 ultimo periodo, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, e ciò a seguito della modifica della disposizione denunciata disposta dall'art. 15 d.lg. n. 387 del 1998, ritenendo la Corte Costituzionale, evidentemente, che l'intervento legislativo potesse indurre a ritenere superata la questione di costituzionalità denunciata.

Da tutto quanto innanzi espresso, discende la convinzione che, per effetto dell'art.15 e solo a decorrere dalla sua entrata in vigore, il legislatore abbia voluto riconoscere al dipendente pubblico le differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori e ciò, oltre che nei casi di legittima assegnazione su un posto in corso di copertura o temporaneamente vacante, anche nei casi in cui il lavoratore sia stato adibito illegittimamente a mansioni proprie di una qualifica superiore.

Tanto premesso, tornando al caso qui in esame, con riferimento al ricorrente Basile si è verificata un'ipotesi particolare ovvero un caso di innalzamento della qualifica di Direttore della Biblioteca a I qualifica dirigenziale per effetto di nuova classificazione della Provincia di Benevento. Ma anche detta differenza di qualifica, non potendosi attribuire al dipendente già in servizio la qualifica superiore alla luce dell'intervento del CO.RE.CO. e degli interventi giurisprudenziali sul punto, avrebbe necessitato di una nuova copertura del posto. L'aver conservato il Basile nella funzione di Direttore della Biblioteca, sia pure con la qualifica e la retribuzione precedente, ha comportato un'ipotesi, sui generis, di svolgimento di mansioni superiori che, alla luce della normativa innanzi indicata, comporta il diritto per il ricorrente alla relativa retribuzione.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta ma non per tutto l'arco temporale richiesto: difatti, come innanzi detto, il diritto rivendicato può essere riconosciuto solo a decorrere dal 22 novembre 1998 con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive relative alla differenza tra la retribuzione percepita per la qualifica inferiore e quella prevista per la I qualifica dirigenziale a far data dal 22 novembre 1998 e sino al 30 novembre 1999, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Basile Salvatore in data 09.02.2000 nei confronti di Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Basile Salvatore delle differenze

retributive relative alla differenza tra la retribuzione percepita per la qualifica inferiore e quella prevista per la I qualifica dirigenziale a far data dal 22 novembre 1998 e sino al 30 novembre 1999, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo

3) condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in complessive £6.550.000 di cui £2.350.000 per onorari, oltre 10% rimborso forf., I.V.A. e C.A.P..

Così deciso in Benevento il 03.12.2001

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)





Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 DIC 2001

Il Funzionario di Cancelleria  
Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



Rilasciata copia con firmate  
all'Avv.   
Benevento, 28.12.02

Il Cancelliere  




TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

È copia conforme al suo originale

Benevento, li 15.09.02



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
(Giovambattista Corso)

Provenza

SENT. N. 5634/04

R.G. N. ....

CRON N. ....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CPIA

La Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - composta dai magistrati:

- 1. dr. Antonio Buonajuto                                  Presidente
- 2. dr. Carla Musella                                      Consigliere
- 3. dr. Giulio Fernandes                                  Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 novembre 2004 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1908/2002 R.G. sez. lav.

TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO  
26 GEN 2006

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente pro-tempore on. Carmine Nardone, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto di appello ed in virtù di determina di incarico n. 208/1 del 19.6.2002, dall'avv. Arturo Massimo presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Melisurgo n. 4

→ Lupati  
Rivani  
Muller

APPELLANTE

E

Basile Nicoletta rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio dall'avv. Giuseppe Iannelli insieme al quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giacomo Piscicelli n. 77 presso la dott.ssa Francesca Fusco


APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20.8.2002 l'Amministrazione Provinciale di Benevento proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento in data 3.12.2001 con la quale, in accoglimento della domanda proposta da Basile Salvatore, essa appellante era stata condannata al pagamento in favore del Basile ".....delle differenze retributive relative alla differenza tra la retribuzione percepita per la qualifica inferiore e quella prevista per la I qualifica dirigenziale a far data dal 22 novembre 1998 sino al 30 novembre 1999, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto al soddisfo....", nonché al pagamento delle spese di lite.

Scienze Avvocature

Prot. n. 1260  
Dal 1 FEB 2006

 Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0002535      Data 30/01/2006  
Oggetto SENTENZA TRA PROV. DI BN  
SIG. BASILE NICOLETTA

Precisava in punto di fatto: che il Basile era stato assunto nel 1980 da essa amministrazione a seguito di concorso pubblico e nominato Direttore di ruolo della Biblioteca Provinciale con la qualifica di funzionario di carriera direttiva e con grado pari al VI della gerarchia statale; che, successivamente, nel 1983, in virtù dell'art. 40 D.P.R. 347/83, il predetto era stato inquadrato nella VIII qualifica funzionale; che, a seguito della riclassificazione della Provincia di Benevento da Ente di tipo 1B a Ente 1A ai sensi del D.P.R. 347/83, la posizione del Basile era stata adeguata con il riconoscimento, giusta delibera di C.P. n. 278 del 21.12.90, dell'inquadramento nella I qualifica dirigenziale con effetto dal ° luglio 1990, ma tale delibera era stata annullata dal CO.RE.CO. con decisione n. 495 del 21.1.1991; che il Basile aveva agito in giudizio per ottenere le differenze retributive tra quelle percepite e quelle spettategli per le mansioni superiori espletate. In diritto, deduceva, a sostegno del gravame, l'erronea applicazione dell'art. 56 del D. Lgs. N. 29/1993 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 387/98 e dall'art. 25 del D. Lgs. N. 80/98: ed infatti, nel pubblico impiego le mansioni svolte dal pubblico dipendente, superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, erano del tutto irrilevanti ai fini economici nonché per la progressione in carriera, salvo che la legge non disponesse altrimenti, ciò proprio perché l'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico dovevano trovare il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento. Orbene, nel caso in esame, non vi era stato alcun atto di assegnazione del Basile alle mansioni superiori a quelle originariamente svolte e l'intervenuta riclassificazione della Provincia di Benevento non poteva determinare una automatica attribuzione di mansioni superiori.

Tanto essenzialmente esposto, concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza e per il rigetto della domanda con rivalsa delle spese del doppio grado.

Si costituiva in giudizio Basile Nicoletta, figlia di Basile Salvatore, evidenziando: che poco dopo la pubblicazione dell'impugnata sentenza suo padre era deceduto lasciando quali unici eredi essa esponente e la moglie Bimonte Maria Maddalena; che esse, nella indicata qualità, avevano provveduto a far notificare la detta sentenza e, nella relata di notifica era precisato " ad istanza di Basile Nicoletta e Bimonte Maria Maddalena, nella

qualità di eredi del defunto Salvatore Basile, residenti in Benevento alla via Perinetto 2"; che, a seguito di detta notifica, l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva proposto il presente appello con ricorso del 20.8.2002 recante a margine procura a firma del Dirigente dell'Avvocatura Provinciale; che in data 20.10.2002 era deceduta anche la Bimonte. Tanto precisato in fatto, Basile Nicoletta dichiarava di costituirsi in giudizio quale erede di Basile Salvatore e di Bimonte Maria Maddalena ed eccepiva: a) la nullità/inesistenza o, comunque, l'improponibilità e/o irricevibilità dell'atto di appello perché proposto contro un soggetto, Basile Salvatore, che l'appellante sapeva non essere più esistente e che, quindi, era anche definitivamente uscito dal processo; b) la inammissibilità del gravame non essendo stata la procura apposta a margine dell'atto di appello conferita dal legale rappresentante della Provincia di Benevento. Nel merito, in linea subordinata, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato e l'accoglimento dell'appello incidentale col quale instava per la riforma della sentenza impugnata e la condanna della Provincia di Benevento al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva anche per il periodo dal 1.7.98 al 21.11.98 rispetto al quale il I giudice non aveva accolto la domanda. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Nell'udienza del 17 novembre 2004, la causa è stata discussa e decisa.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità/inesistenza e/o improponibilità dell'appello, con conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, per essere stato proposto contro un soggetto, Basile Salvatore, che l'appellante sapeva essere deceduto dopo la pubblicazione della sentenza e che, quindi, doveva ritenersi anche uscito dal processo.

L'eccezione è infondata. Ed infatti, in caso di morte della parte avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della sua notificazione, il giudizio di appello deve essere instaurato e deve svolgersi nei confronti dei soggetti che siano parti attualmente interessate alla controversia: con la conseguenza che, se la sentenza venga notificata ad istanza degli eredi della parte deceduta ( come nel caso in esame, in cui è stata indicata anche la residenza degli stessi), l'impugnazione deve essere rivolta contro i medesimi e non già contro la parte originaria con la ulteriore

conseguenza che, ove ciò non avvenga – in quanto sia evocato in giudizio il soggetto ormai deceduto – si verifica la nullità dell'impugnazione per omessa indicazione nel ricorso del requisito di cui al n.2 dell'art. 414 c.p.c., richiamato per l'appello dall'art. 434 c.p.c., derivando tale sanzione dall'applicabilità al rito del lavoro del disposto dell'art. 164 primo comma c.p.c. (cfr. Cass. 3893/89; 5843/85). Tuttavia, tale nullità è sanata, oltre che per effetto della rinnovazione dell'atto eventualmente disposta dal giudice, anche in forza della costituzione in giudizio del vero convenuto (o appellato), ai sensi del terzo comma del medesimo art. 164 c.p.c. secondo cui, in tal caso, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della sua notificazione (Cass. 134/2003; S.U. 11394/96).

Ciò posto, nel caso de quo, dopo la notifica della sentenza di I grado eseguita a cura delle eredi di Basile Salvatore il 29.7.2002, l'Amministrazione Provinciale ha tempestivamente proposto appello con ricorso depositato il 20.8.2002 nei confronti del Basile notificandolo al procuratore costituito dello stesso. Purtuttavia, la nullità da cui il ricorso in appello era affetto è stata sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione di Basile Nicoletta in qualità di erede di Basile Salvatore e di Bimonte Maria Maddalena, coniuge del Basile, anch'essa deceduta nelle more (dopo la notifica della sentenza impugnata).

Diversamente fondata e da accogliere è la eccezione di inammissibilità dell'appello non essendo stata la procura apposta a margine dell'atto di appello conferita dal legale rappresentante della Provincia di Benevento.

Sul punto è il caso di ricordare che la Suprema Corte ha statuito che *“La legittimità a promuovere giudizi in rappresentanza dell'ente comune compete al sindaco e, in caso di suo impedimento, al vicesindaco; essa può altresì spettare al Segretario Generale, nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, peraltro solo in quanto gli sia attribuita dal Sindaco o derivi da una norma dello statuto o del regolamento dell'ente locale, non anche invece ai Dirigenti, dipendenti pubblici, giacchè quando ha inteso a costoro attribuire il potere di rappresentare l'Ente cui sono preposti la legge lo ha fatto espressamente, mentre nulla prevede con riferimento ad essi il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti*

locali, che riserva in via esclusiva al Sindaco ( e al Presidente della Provincia) la rappresentanza giudiziale dell'ente. Né tale legittimazione può essere desunta dall'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 2000 - secondo cui ai dirigenti sono attribuiti "la direzione degli uffici e dei servizi" (comma primo) nonché " tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" (comma secondo, prima parte) - in quanto deve escludersi che essi importino anche il potere di rappresentanza dell'ente; o dall'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000 - in base al quale il comune ( così come la Provincia) ha il potere di disciplinare " i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio" -, e pertanto il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio, ma non anche all'individuazione dei soggetti che possono rappresentare ( in giudizio) l'ente. Ne consegue che eventuali disposizioni in senso diverso adottate dal regolamento comunale ( o provinciale), in quanto violazione della legge devono essere dal giudice ordinario disapplicate ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865 All. E" (Cass. 1949/2003; Cass. 2878/2003; Cass. 19082/2003).

Orbene, nel caso in esame la procura alle liti al difensore dell'Ente appellante, avv. Arturo Massimo ( avvocato diverso da quello che aveva rappresentato e difeso l'Ente in primo grado in virtù di procura rilasciata dal Presidente della Provincia in virtù di delibera di Giunta n. 358 del 4.12.2000) risulta essere stata conferita dal Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. Vincenzo Catalano sulla scorta della determinazione n. 208/1 del 19.6.2002 del detto Dirigente in cui vengono richiamate le delibere della Giunta Provinciale n. 537 del 5.11.99, avente ad oggetto "Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Benevento", nonché quella del n. 628 del 21.12.99 con la quale si demandava al Dirigente del Settore Legale, tra l'altro, la competenza per la costituzione e resistenza della Provincia nei giudizi attivi e passivi, atti amministrativi questi che, proprio alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte e di cui sopra, vanno disapplicati in quanto in violazione delle testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Ne consegue, che la procura alle liti rilasciata all'avv. Arturo Massimo, procuratore costituito nel presente grado di giudizio dell'Amministrazione

Provinciale di Benevento, è invalida perché conferita da un soggetto non avente il potere di rappresentanza dell'Ente.

L'invalidità della procura – assimilabile alla mancanza di procura – ad litem comporta la inammissibilità dell'impugnazione.

Infine, nessuna valutazione deve essere compiuta in merito all'appello incidentale proposto solo in via subordinata in caso di mancato accoglimento di una delle eccezioni preliminari di rito sollevate.

Le spese del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a carico dell'appellante.


P.Q.M.

La Corte così provvede:


- 1) dichiara inammissibile l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata liquidate in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 1.200,00 per onorari).

Napoli addì 17 novembre 2004


L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO OGGI	
IL	31 DIC 2004
IL CANCELLIERE	



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE


Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia, composta da n. 6 fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di

Avv. Giuseppe Fannelli Procuratore

11 NOV. 2005


IL DIRETTORE GENERALE  
IL CANCELLIERE - POSTALIERIA  
(Giuseppe Ceccola)



La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data 11 NOV. 2005

Napoli, 11 NOV. 2005

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
(Giuseppe Ceccola)



RELATA DI NOTIFICA

istanza dell'avv. Giuseppe Fannelli, nella qualità di atto sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.M.E.P. presso il Tribunale di Benevento; ho notificato l'ammissa sentenza a:

Amministrazione provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t. con sede in Benevento alla Piazza Castello n. 1, mediante consegna di copia conforme mani di

A MANTI Sergio Lavanni  
IMPIEGATO VI. CANTIERE, INCARICATO

ALLA RICEZIONE AL N. 601 26 GEN. 2006

11 NOV 2005



# Provincia di Benevento

SETTORE RISORSE UMANE

Prot. n. 5574 /S.R.U. del 31 MAG. 2006

Servizio Amministrativo del Personale

Settore ~~Avvocatura~~  
Prot. n. 1653  
Del 1.6.06

All'Avvocatura Provinciale  
SEDE

Oggetto : Sentenza n. 5634/04 tra Amministrazione Provinciale di Bn e Basile Nicoletta.

Con riferimento alla sentenza in oggetto evidenziata si trasmette, in allegato, il prospetto dei conteggi effettuati relativi alle somme spettanti alla ricorrente.

Si trasmette, altresì, prospetto relativo al calcolo degli interessi legali.

**IL DIRIGENTE**

- Dott.ssa Alfonsina Colarusso -



## Calcolo degli interessi legali

**Nota:** NON viene calcolato l'anatocismo (sull'interesse accumulato giorno per giorno non viene conteggiato un ulteriore interesse)

### Aliquote degli interessi legali

Data	Tasso
21/04/1942	5.0 %
16/12/1990	10.0 %
01/01/1997	5.0 %
01/01/1999	2.5 %
01/01/2001	3.5 %
01/01/2002	3.0 %
01/01/2004	2.5 %

### Esito del calcolo degli interessi legali

Dal	Al	Giorni	Tasso %	Interessi €
22/11/1998	31/12/1998	39	5	74,30
01/01/1999	31/12/2000	730	2,5	695,40
01/01/2001	31/12/2001	364	3,5	485,44
01/01/2002	31/12/2003	729	3	833,33
01/01/2004	31/05/2006	881	2,5	839,24

Capitale iniziale: 13907,95 €

Totale interessi legali: 2927,71 €

Capitale iniziale + interessi legali: 13907,95 € + 2927,71 € = 16835,66 €

L'utente e' tenuto a verificare la correttezza dei calcoli

PROVINCIA DI BENEVENTO  
13 APR. 2006

Settore Avvocatura  
Prot. n. 3534  
Del 19-4-06  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

R.G. N. 1191/05  
Sent. N. 662/06  
Cron. N.

*Legale  
Pol. Prof. del Barbo*


*Provincia*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all’udienza del 01.02.2006 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1191/05 del ruolo generale previdenza  
TRA



Bosco Assunta, nata a Benevento il 07.08.66, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell’Esperanto n.11 presso lo studio dell’Avv.M. Balletta che unitamente all’Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso .

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 08.03.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelli liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l’anno 1999, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l’Inps si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell’art.3 prevede: “Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall’art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608”.

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano “ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili...compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili”.

Successivamente l’art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l’importo dell’assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr.Prot.0012146 Data 18/04/2006  
Oggetto **SENTENZA CAUSA TRA BOSCO ASSUNTA E PROV. DI BN**  
Dest.AVvocatura Settore; [ ... ]

*[Handwritten signature]*

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Bosco Assunta in data 08.03.2005, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- 2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 01.02.06

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23.02.06  
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiamati a porre di mettere ad esecuzione il presente titolo, il Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.


Benevento, 9 3 3 96

Il Cancelliere

EL

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. *N. Bellella - R. Pizzone*  
Benevento, il 9 3 3 96

IL CANCELLIERE



*guy*  
**Avv. Maurizio E**  
Studio: Via Rampe Fonta.  
8017 PANNARANO  
Tel 0824.830027 - Cell. 034  
E-mail: wildlex@tin.  
C.F. BLLMRZ68T09A71  
Part. IVA 02175030641

984  
Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0005399 Data 21/02/2006  
Oggetto SENTENZA SIG. VITOLO  
ROSANNA  
Dest. Avvocatura Settore: [...]



COPIA

PROG. N. 5716/04
SENT. N. 546/06
COND. N. ....

*galea*  
*ditdar*  
21 FEB 2006

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Sezione lavoro

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

### SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5716/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

VITOLO ROSANNA, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Settore Approvazione

Prot. n. *Alles*

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Giudice  
dott. Roberto De Matteis

Il Cancelliere (31)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16/02-96  
Il Collaboratore di Cancelleria



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiano a tutti gli Ufficiali Giudiziali  
che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione  
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a  
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne  
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17. 02. 06

Il Cancelliere



~~È copia  
di un originale  
di cui si ha  
una copia  
esecutiva e richiesta  
dalla  
Benevento, il 17. 02. 06~~



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento. 18.02.96

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. *R. Bellebe*

Benevento, il 18.02.96

IL CANCELLIERE



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB. 2006 ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *Gerardo Rosolino*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*[Signature]*  
21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)  
*[Signature]*

COPIA  
P.G. n. 5715/04  
S. n. 545/06  
Cod. N.

Avv. Maurizio Balletta  
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U




REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0005397 Data 21/02/2006  
Oggetto SENTENZA SIG. SBORDONE  
NELLA  
Dest. Avvocatura Settore: [ ... ]

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Sezione lavoro

21 FEB 2006



*Regale  
Roberto De Matteis*

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5715/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

SBORDONE NELLA, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Prot. n. *1400*  
Del *23-2-06*

*25*

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità. 07

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondata sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.


Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

Il Giudice  
dott. Roberto De Matteis



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18.02.96  
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

come della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziar  
che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione  
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed  
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne  
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17.02.96


Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. *R. Ballella*

Benevento, 17.02.96

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziar  
che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione  
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a  
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne  
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17. 02 96

Il Cancelliere

FSD

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. R. Belleto

Benevento, 17. 02 96





## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB. 2006, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello – Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Stefano Romano  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI



21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficio Giudiziario (B3)

*aw*  
**Avv. Maurizio Balletta**

Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347.7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0005396 Data 21/02/2006

Oggetto SENTENZA SIG. IZZO CARME 383

Dest. Avvocatura Settore; [...]

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione lavoro

COPIA

RG N. 5714/04
Sent. N. 566/06
Cron. N. ....



COPIA

*leprell*  
*blit saw*

27 FEB 2006

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5714/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

IZZO CARMELA, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Settore Avvocatura

Prot. n. *Mez*  
*22 206*

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.


Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

Il Giudice  
dott. Roberto De Matteis




DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16.02.96  
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 17.02.96


Il Cancelliere



E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in duplice esecutiva a richiesta  
dell'Avv. N. Bellebo

Protezione, n. 17.02.96

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge - Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti e chiunque altri di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 17.02.06

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

E' copia conforme all'originale  
E' rilasciata in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. *M. Bellini*  
Benevento, il 17.02.06  
IL CANCELLIERE  
SEZ. LAURO

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

21 FEB. 2006

L'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *Stefano Roselle*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
*Marcenzo FALCO*  
Ufficiale Giudiziario (B3)

*Qu*  
**Avv. Maurizio Balletta**  
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel 0824.830027 - Cell. 0347 7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

R.G. N. 27.12/05  
S. N. 543/06  
Cron. N. ....



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Sezione lavoro

21 FEB 2006

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 2712/05 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

ATTANASIO ASSUNTA, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 17.5.2005 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Prot. n. *[Signature]*  
95.2.06

*Lepale*  
*Adit Sav*

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0005401  
Data 21/02/2006  
Oggetto SENTENZA SIG. ATTANASIO ASSUNTA  
Dest. Avvocatura Settore: I... 1

*27*



soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondata sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovan Battista

Il Giudice  
dott. Roberto De Matteis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16/02/06  
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA


... della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziarj  
... se siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione  
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a  
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne  
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17. 2. 96

Il Cancelliere

710

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a  
dell'Avv. R. Belleke  
Benevento, 17. 2. 96



REPUBBLICA ITALIANA

... della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziar...  
... ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione  
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed  
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne  
siano legalmente richiesti.

Benevento. 17-02-06

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. *R. Belletto*  
Benevento, il 17-02-06

IL CANCELLIERE



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB 2006 ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Stefano Rosario  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

Stefano  
21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)

*Avv. Maurizio Balletta*  
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel 0824.830027 - Cell. 0347 7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648


Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0005455 Data 22/02/2006  
Oggetto SENTENZA SIG. GHIACCIO  
UMBERTO  
Dest. Avvocatura Settore: [ ... ]

COPIA

RG. N. 5713/04  
Sent. N. 535/06  
Cron. N. ...

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Sezione lavoro



*21 FEB 2006*  
*Polst. Lav.*

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5713/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

GHIACCIO UMBERTO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Prot. n. 1167  
21-2-06

25

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ragion per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondata sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovannastella

Il Giudice  
dott. Roberto De Matteis



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16/02/96  
Il Collaboratore di Cancelleria



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziarj che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 17. 2. 26


Il Cancelliere

F. 110

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a  
dell'Avv. *P. Bellebe*

Benevento, 17. 2. 26

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA


... della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali  
... siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione  
... presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e  
... tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando  
... siano legalmente richiesti...

Benevento. 17. 2. 96

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. *R. Bellido Galle d.*  
Benevento, il 17. 2. 96



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB. 2006 ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello – Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Enzo Rosolino  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Enzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)

21 FEB. 2006

*Avv. Maurizio Balletta*  
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel 0824.830027 - Cell. 0347 7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0005456 Data 22/02/2006  
Oggetto SENTENZA SIG. BOVE SERGI

COPIA  
R.G. N. 5712/04  
Sent. N. 536/06  
Cron. N.

Dest. Avvocatura Settore; [...]

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione lavoro

27 FEB 2006

*Leffel*  
*Polis Dow*

Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 20.1.2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia previdenziale iscritta al n. 5712/2004 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: adeguamento sussidio L.P.U.;

TRA

BOVE SERGIO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Maurizio Balletta ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via dell'Esperanto n. 11 presso lo studio dell'Avv.to Rosella Razzano;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Avvocatura Provinciale;

RESISTENTE

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.11.2004 parte ricorrente in epigrafe esponeva che - essendo stata iscritta, quale lavoratore disoccupato privo di trattamenti di sostegno, nella prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi - nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002 veniva impegnata in lavori di pubblica utilità, per complessivi 12 mesi.

Aggiungeva che per l'espletamento di tale attività aveva percepito il sussidio mensile di £ 800.000 nonostante che, ai sensi dell'art 45, comma 9°, legge 144/1999, a decorrere dal 1°.1.1999 il sussidio per i soggetti impiegati in lavori socialmente utili è stato fissato in £ 850.000 (pari ad €. 438,99).

Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per l.p.u. e, per l'effetto, condannarsi la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 309,60 (pari alla differenza di € 25,80 moltiplicata per ciascuno dei 12 mesi in cui è stata espletata l'attività) oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di ciascuna scadenza fino al

Settore Avvocatura

Prot. n. *[Signature]*

*S*

soddisfo; il tutto con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento si costituiva tempestivamente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, ritenuta superflua l'attività istruttoria articolata dalla resistente ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte, come da dispositivo pubblicamente letto al termine della camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n.280 del 7/8/1997, "I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali"; i relativi progetti "sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali"; inoltre, "le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"

Trovano, quindi, applicazione le disposizioni in materia di mobilità ed indennità di mobilità.

Come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, il richiamo alla legge 223/1991 appare tanto ampio da non giustificare alcuna restrizione; in altre parole, non si ritiene che l'estensione della disciplina della mobilità al sussidio per l.s.u. riguardi le sole disposizioni che regolano le modalità di erogazione dell'indennità perché, se così fosse, non avrebbe senso il riferimento all'istituto della mobilità oltre che all'indennità di mobilità. Inoltre, l'inserimento di tale espressione, per la prima volta, nell'art. 1 d.l. 4/8/1995 n.326 indica la volontà del legislatore di introdurre una modifica normativa di un istituto già in vigore.

Alla stregua di quanto detto, sono utilizzabili per i soggetti impiegati in l.p.u. tutte le norme sulla mobilità compatibili.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno mensile per i soggetti impiegati in l.s.u. è stato adeguato nella misura di £. 850.000 dall'art. 45, comma 9°, legge n.144/1999. Ration per cui è fondata la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconosciuto l'importo mensile di €. 438,99 nel periodo (da febbraio a dicembre 2001 e da giugno ad agosto 2002) in cui ha espletato lavori di pubblica utilità.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Provincia di Benevento, in quanto la diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento; sia per il caso del Fondo Nazionale per l'Occupazione gestito dall'Inps che per il Fondo Sociale Europeo, l'attività richiesta al singolo lavoratore non cambia, né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai l.p.u. a seconda del finanziamento.

La circostanza che il F.S.E. abbia attribuito risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge; infatti, la delibera della Regione Campania che prevede tale diversità appare illegittima, in quanto in contrasto con la legge 144/1999 che non opera alcun distinguo al riguardo.

Del resto, nel trasferimento delle risorse dal F.S.E. alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai l.p.u. ed è stata la stessa Regione a determinare il compenso, ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondata sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Pertanto, l'unica fonte del trattamento economico dei l.p.u., indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella ricordata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari ad € 309,87, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Non è, invece, dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.

Il parziale accoglimento della domanda e la serialità della controversia inducono questo giudicante a compensare nella misura di tre quarti le spese di lite, con condanna della Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,60 a titolo di adeguamento dell'importo mensile dovuto alla stessa quale l.p.u., nel periodo indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo;
- compensa nella misura di tre quarti le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t, al pagamento della restante parte, liquidata € 350,00 - di cui € 180,00 per onorario ed € 170,00 per diritti - oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Balletta antistatario.

Così deciso in Benevento, il 20.1.2006.

Il Cancelliere (S1)  
CORSO Giovambattista

Il Giudice  
dott. Roberto De Matteis




DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16.02.96  
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziar  
e siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione  
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a  
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne  
siano legalmente richiesti.

Benevento, 17.02.06


Il Cancelliere



E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forza esecutiva a richiesta  
dell'Avv. De Belle

Benevento, il 17.02.06

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 17.02.06

Il Cancelliere

F. S.

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. N. Bellelli

Benevento, 17.02.06

IL CANCELLIERE



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno 21 FEB 2006 ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Giovanna Rogai  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

21 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficio Giudiziario (B3)

Avv. Maurizio Balletta  
Studio Via Rampe Fontana, n. 12  
82019 PANNARANO (BN)  
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648


COPIA  
003225

R.G. N. 2273/05  
Sent. N. 5150/05  
Cron. N. 5739/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all'udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2271/05 del ruolo generale previdenza  
TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 9 FEB 2006  
Pali  
Pali

Panella Carmine, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell'Esperanto n.11 presso lo studio dell'Avv.M. Balletta che unitamente all'Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RICORRENTE

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l'anno 1999, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n.280 che al comma 3 dell'art.3 prevede: "Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608".

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano "ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili... compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili".

Successivamente l'art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l'importo dell'assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0004316

Data 10/02/2006

Oggetto SENTENZA PANELLA CARMINE

Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore AVVOCATURA  
Prot. n. 1546  
Del 14.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144\99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Panella Carmine in data 28.04.2005, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144\99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;

2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivo euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (22)  
Dott. DE NUZZO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
30 DIC. 2005

OGGI

Il Cancelliere (22)  
Dott. DE NUZZO Patrizia

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne  
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25.9.96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

85

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. H. Bellefante

Benevento, li 25.9.96

Il Collaboratore di Cancelleria



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta in proprio, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *Stefano Roselli*  
IMPIEGATO, UFF. ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

- 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
*Stefano FALCO*  
Uff. Giudiziario (83)

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25.9.96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

RL

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. N. Bellezza

Benevento, il 25.9.96

Il Collaboratore di Cancellaria



Avv. Maurizio Balletta

Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934  
-E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648

COPIA


R.G. N. 2273/05  
Sent. N. 5149/05  
5738/05

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 9 FEB 2006  
lefele  
Pelle Lav

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all'udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2273/05 del ruolo generale previdenza  
TRA

Romano Arturo, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell'Esperanto n.11 presso lo studio dell'Avv.M. Balletta che unitamente all'Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l'anno 1999, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n.280 che al comma 3 dell'art.3 prevede: "Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608".

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano "ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili... compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili".

Successivamente l'art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l'importo dell'assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata Data 10/02/2006  
Nr. Prot. 0004319  
Oggetto SENTENZA ROMANO ARTURO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Avvocatura  
Prot. n. 1647  
Del 14.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Romano Arturo in data 28.04.2005, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;

2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.


Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)




Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 30 DIC. 2005

IL CANCELLIERE  
Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia





in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 26-1-96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*LB*

È copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. M. Bellelli

Benevento, il 26-1-96

Il Collaboratore di Cancelleria




## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI   
IMPIEGATO, VICE ADEDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

 - 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficio Giudiziario (B3)  


REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 24.9.26

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*ES*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Aw. R. Belle

Benevento, il 24.9.26  
Il Collaboratore di Cancelleria



**Avv. Maurizio Balletta**  
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648



COPIA

R.G. N. 2263/05  
Sez. N. 5148/05  
Cogn. N. 5737/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all'udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2263/05 del ruolo generale previdenza  
TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 9 FEB 2006  
Legale  
Pelle Law

Lizza Vincenza, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell'Esperanto n.11 presso lo studio dell'Avv.M. Balletta che unitamente all'Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RICORRENTE

RESISTENTE

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l'anno 1999, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n.280 che al comma 3 dell'art.3 prevede: "Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608".

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano "ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili... compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili".

Successivamente l'art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l'importo dell'assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata Data 10/02/2006  
Nr. Prot. 0004312  
Oggetto SENTENZA LIZZA VINCENZA  
Dest. Avvocatura Settore; [ ... ]

Settore Avvocatura

Prot. n. 1645

Del 16.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiarotti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Lizza Vincenza in data 28.04.2005, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;


Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)

Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 30 DIC. 2005

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali, che ne  
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 24.9.96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F. D.

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. R. Bellitto nella

Benevento, il 24.9.96

Il Collaboratore di Cancelleria



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *Maria Rosanna*  
IMPIEGATO, VI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*AM* - 9 FEB. 2006


TRIBUNALE DI BENEVENTO  
*MARCO FALCO*  
Ufficio Giudiziario (B3)

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che  
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 22-9-96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
F. Po

E' copia conforme all'originale  
si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
de l'Avv. De Bellis  
Benevento, il 22-9-96  
Il Collaboratore di Cancelleria





**Avv. Maurizio Balletta**  
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel. 0824.830027 - Cell. 0347 7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648

4+1

COPIA

R.G. N. 2258/05  
Sent. N. 5167/05  
C.G. N. 5736/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all'udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2258/05 del ruolo generale previdenza  
TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 9 FEB 2006  
Lepale  
Poli

Cavuto Anna Rita, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell'Esperanto n.11 presso lo studio dell'Avv.M. Balletta che unitamente all'Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l'anno 1999, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.


**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell'art.3 prevede: "Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608".

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano "ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili... compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili".

Successivamente l'art.45 co.3 L.n.144\99 ha elevato l'importo dell'assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.

 **Provincia di Benevento**  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0004322 Data 10/02/2006  
Oggetto SENTENZA CAVUOTO ANNA  
RITA  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura  
Prot. n. 1569  
Del. 10.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiarotti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Cavuoto Anna Rita in data 28.04.2005, così provvede:

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;

2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.


Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)



Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 30 DIC 2005

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 24-9-96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*[Handwritten signature]*

È copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. M. Bellitto

Benevento, il 24-9-96

Il Collaboratore di Cancelleria



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI Mario Rosolino  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

- 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficio Giudiziario (B3)

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Carabinieri che ne  
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 24. 01. 96

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*S. D.*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. M. Belle

Benevento, il 24. 01. 96  
Il Collaboratore di Cancelleria



**Avv. Maurizio Balletta**

Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel 0824.830027 - Cell. 0347 7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648

COPIA


2261/05  
5135/05  
5724/05

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 9 FEB 2006  
*Le pale*  
*Robst Law*

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all’udienza del 21.12.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2261/05 del ruolo generale previdenza  
TRA

De Rienzo Anna Maria, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell’Esperanto n.11 presso lo studio dell’Avv.M. Balletta che unitamente all’Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 28.04.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l’anno 1999, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l’Inps si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell’art.3 prevede: “Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall’art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608”.

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano “ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili...compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili”.

Successivamente l’art.45 co.3 L.n.144/99 ha elevato l’importo dell’assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr.Prot.0004321 Data 10/02/2006

Oggetto SENTENZA RIENZO ANNA MARIA

Dest. Politiche Settore; [ ... ]

Settore Avvocatura

Prot. n. 1548

Del 10.2.06

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da De Rienzo Anna Maria in data 28.04.2005, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;

Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 21.12.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)

Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
30 DIC. 2005

OGGI .....

IL CANCELLIERE  
Il Cancelliere (C2)  
Dott. DE NUNZIO Patrizia



REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25.9.96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*FSO*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Av. R. Bellitto

Benevento, il 25.9.96

Il Collaboratore di Cancelleria



L'ai  
sott  
il T  
legg  
  
- F  
tem  
Roc  
di..




## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI   
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

 = 9 FEB. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)  


REPUBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25.9.96


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*FL*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. R. Belli

Benevento, il 25.9.96

Il Collaboratore di Cancelleria



**Avv. Maurizio Balletta**  
Studio: Via Rampe Fontana, n. 12  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel 0824.830027 - Cell. 0347.7288934  
E-mail: wildlex@tin.it  
C.F. BLLMRZ68T09A783U  
Part. IVA 02175030648

COPIA

Provincia

R.G. N. 5947/04  
Sent. N. 4085/05  
Cron. N. 4601


TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 9 FEB 2006

Legale  
Polit Law



Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all'udienza dell'8.11.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5947 /04 del ruolo generale previdenza

TRA

Viola Stefania, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall'Avv. Maurizio Balletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.11.04 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, però, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0004324

Data 10/02/2006

Oggetto SENTENZA VIOLA STEFANIA

Dest. Avvocatura Settore; [ ... ]

Settore Avvocatura

Prot. n. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Viola Stefania in data 17.11.04, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

Il Giudice  
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancellieri

17.11.05  
Ritasciata copia con formula esecutiva  
all'Avv. R. Belle Ho  
Zaccarone 22.11.05  
IN CANCELLERIA

Il Giudice del Lavoro,  
con decreto del 19.12.05 ha corretto la  
presente sentenza nel senso che ora è  
scritto "Stefania" deve leggersi "SILVANA".

Il Cancelliere  
Dott. DE IUNZIO Patrizia



Il Giudice

F.to

avv.ssa Anna Carla Catalano

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 03.01.96


Il Cancelliere

*FPD*

E' conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. *R. Belleto*

Benevento, 11.02.96

IL CANCELLIERE





## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q.,  
io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche  
presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti  
di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza, con pedissequo  
decreto di correzione di errore materiale, a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello -  
Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani  
di.....

A MANI DI   
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

 - 9 FEB. 2006

  
TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficio Giudiziario (B3)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque altri di natura ed esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi esibizione ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di consegnarvi quando ne siano legalmente richiesti.


Venevento, 03.01.06

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in duplice esemplare a richiesta  
dell'Avv. *M. Belleth*  
Venevento, il 03.01.06

IL CANCELLIERE





Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lauriello Carmelina in data 17.11.04, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05

Il Giudice

(dott.ssa Anna Carla Catalano)

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL *22.11.05*  
Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formula esecutiva  
all'Avv. *M. Belleto*  
Benevento *22.11.05*  
IL CANCELLIERE

copia conforme all'originale  
Benevento il *22.11.05*  
Il Cancelliere



Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 347/7288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

*avv. Catalano*

21/106

*h*

COPIA

R.G. N. 1209/05  
Sent. N. 4089/05  
Cron. N. 4605

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all'udienza dell'8.11.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1209 /04 del ruolo generale previdenza

TRA

Piazza Elena, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall'Avv. Maurizio Balletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv. ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 08.03.05 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esponeva di non aver ricevuto, però, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti..

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come Ipu non cambiava né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai Ipu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.



Autore Anna

Prot. n. 14

del 2.1.06

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Piazza Elena in data 08.03.05, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

Il Giudice  
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7.11.05  
Il Collaboratore di Cancelleria

Allegata copia con formula espositiva  
all'Avv. M. Belli  
Benevento 22.11.05  
IN CANCELLERIA

E' copia con 07 originali  
Benevento il 07/11/05  
Cancelliere

Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 347/7288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *Don. Ceolero*  
AGENTE INCARICATO ALLA NOTIFICAZIONE  
2/1/06. *h*

COPIA

R.G. N.	1205/05
Sent. N.	4090/05
Cron. N.	4606

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all’udienza dell’8.11.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1205 /04 del ruolo generale previdenza

TRA

Minicozzi Giuseppina, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell’Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall’Avv. Maurizio Balletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell’avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 08.03.05 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, però, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell’Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l’occupazione gestito dall’Inps che nel fondo sociale europeo l’attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l’importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

*[Handwritten signature]*

Sezione Avvocatura  
Proc. n. 17  
Del. 2.1.06

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Minicozzi Giuseppina in data 08.03.05, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovanbattista

Il Giudice  
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17.11.05  
Il Collaboratore di Cancellaria

Rilasciata copia con formula esecutiva  
all'Avv. M. Belle He  
Benevento 22.11.05 Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale  
Benevento il 10.11.05

Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 347/7288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

~~Avv. Catalano~~ 10 IN-127  
2/1/06  
h



Avv. Riccardo S. ...  
Tel. 082 433027 ...  
Pia. P. V. ...

COPIA

R.G. N. 108/05  
Sent. N. 4150/05  
Cron. N. 4668


dm  
/

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all’udienza dell 09.11.2005 la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al n.108/05 del ruolo generale previdenza  
TRA

Luciano Giovanna, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell’Esperanto n.11 presso lo studio dell’Avv.M. Balletta che unitamente all’Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.01.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelli liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esponeva di non aver ricevuto, per l’anno 1999, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l’Inps si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell’art.3 prevede: “Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall’art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608”.

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano “ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili...compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili”.

Successivamente l’art.45 co.3 L.n.144\99 ha elevato l’importo dell’assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto.

Avvocatura  
Prot. n. 18  
2.1.05

*[Handwritten signature]*

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Luciano Giovanna in data 12.01.2005, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- 2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 09.11.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)




Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formale deposito  
all'Avv. R. Bellefleur - R. Pedone in ped.  
Benevento, 23.11.05 in cancelleria

È copia conforme all'originale  
Benevento il 27/12/05  
Il Cancelliere



Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 – 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 347/7288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

Avv. Catalano  
21/1/06

Avv. ...  
Sede ...  
Tel. ...  
C.F. ...  
Part. IVA ...

R.G. N. 106/05  
Sent. N. 4149/05  
Cron. N. 4667

COP

quy

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

27

Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Claudia Chiariotti, ha pronunciato all'udienza dell'09.11.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.106/05 del ruolo generale previdenza  
TRA



Falzarano Raffaele, elett. domiciliata in Benevento alla via Dell'Esperanto n.11 presso lo studio dell'Avv.M. Balletta che unitamente all'Avv. R. Razzano la difende e rappresenta giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.01.05 il ricorrente, premesso di essere iscritto nelli liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori socialmente utili percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, per l'anno 1999, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell'art.3 prevede: "Le modalità di attuazione dei progetti di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'art.1 del decreto legge 01.10.96 n.510 conv. Con modificazioni dalla L. 28.11.96 n.608".

IN forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che così recitano "ai lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili... compete un importo mensile denominato assegno per lavori socialmente utili".

Successivamente l'art.45 co.3 L.n.144\99 ha elevato l'importo dell'assegno per i lavoratori socialmente utili a £850.000 mensili. Nella specie il ricorrente rivendica appunto tale adeguamento che la Provincia non ha corrisposto:

Avvocato

Prot. n. 13

Del 27-06

[Handwritten signature]

Appare evidente la fondatezza della domanda trattandosi di compensi aggiornati legislativamente. Né è condivisibile la tesi della Provincia che ha sostenuto non potersi parlare, nella specie, di lavori socialmente utili, diversamente qualificando il rapporto; difatti in tutti gli atti deliberativi della Provincia attinenti al rapporto in esame si parla di lavori di pubblica utilità ovvero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo i corsi d'acqua, con ciò palesemente rientrando la fattispecie in esame in quella disciplinata dall'art.45 co.3 L.n.144/99.

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della serialità della controversia, per compensare per metà le spese di lite e, per il principio della soccombenza, condannare la resistente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiaritoti, definitivamente pronunciando sulla ricorso proposto da Falzarano Raffaele in data 12.01.2005, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto all'adeguamento ex art.45 co.3 L.n.144/99 e condanna la Provincia al pagamento di complessivi euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- 2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivo euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre rimb. Forf, IVA e cpa con distrazione.

Così deciso in Benevento il 09.11.05

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiaritoti)




Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovann Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Il Collaboratore di Cancelleria

Relazione copia con formula esecutiva  
all'Avv. N. Belle A. e Falzarano Raffaele  
Benevento 12.11.05 II CANCELLERIA

E' copia conforme all'originale  
Benevento li 07.12



Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 347/7288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre,  
ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho  
notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme  
al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t.,  
rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con  
i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura  
provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a  
mani di: \_\_\_\_\_

Ufficiale

SPEDIENTE INCARICATO ALLA NOTIFICA

*Avv. Cebeles*

*21/12/05*

Avv. Maurizio Balletta  
Tribunale di Benevento  
Piazza del Popolo, 1  
80138 Benevento (BN)  
Tel. 0824/241111  
Fax 0824/241112  
E-mail: mballetta@tribunalebenevento.it

C O P I A

R.G. N. 5943/04
Sent. N. 1083/05
Proc. N. 4599

27

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all’udienza dell’8.11.2005  
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5943 /04 del ruolo generale previdenza

TRA

Del Giudice Paolo, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell’Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall’Avv. Maurizio Balletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell’avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.11.04 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esponeva di non aver ricevuto, però, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell’Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l’occupazione gestito dall’Inps che nel fondo sociale europeo l’attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l’importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Autore Avvocatura

Prot. n. 12

Del 2.1.06

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Del Giudice Paolo in data 17.11.04, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 8.11.05


Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovanbattista

Il Giudice  
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17.11.05  
Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formula esecutiva  
all'Avv. N. Belle de ...  
Benevento, 22.11.05

E' copia conforme all'originale  
Benevento il 27.12.05





Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 347/7288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

Il DI

INTE' RINVIATO ALLA

*De Cabello*

*21/06*

*[Signature]*

Avv. Maurizio Ballesta  
Studio Via Roma 100 - Benevento  
0824 380027 - 380028  
E-mail: w.ballesta@libero.it  
C.F. BALLESTA MAURIZIO  
Part. IVA 0275201064

R.G. N. 1974/05  
Sent. N. 3808/05  
Cron. N. 4314

COPIA



*Handwritten signature*

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all'udienza dell'25.10.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1974/05 del ruolo generale previdenza  
TRA

Follo Massimo, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell'Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall'Avv. Maurizio Ballesta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.04.05 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esprimeva di non aver ricevuto, però, l'adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

*Handwritten signature*

POG 5  
20.11.2005

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Follo Massimo in data 14.04.05, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il ~~24.10.05~~ 25/10/05


Il Giudice  
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 08-11-05  
Il Collaboratore di Cancelleria

Relazione con formula esecutiva  
all'Avv. M. Bellotto  
Benevento, 08-11-05  
Il CANCELLIERE

È copia conforme all'originale  
Benevento il 26-11-05  
Il Cancelliere



RELAZIONE DI NOTIFICA


L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

D-Volpe

20.12.05



Ann. 1976/05  
Sent. N. 3809/05  
Cron. N. 4315


R.G. N. 1976/05  
Sent. N. 3809/05  
Cron. N. 4315

CODIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro – dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all’udienza del 25/10.2005 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1976/05 del ruolo generale previdenza

TRA

Iannelli Nicola, elett.te domiciliata in Benevento presso lo studio dell’Avv. Rossella Razzano e difeso e rappresentato dall’Avv. Maurizio Balletta giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del dirigente dell’avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, giusta procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.04.05 parte ricorrente, premesso di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utilità percependo il relativo sussidio, esponeva di non aver ricevuto, però, l’adeguamento annuale di detto sussidio da effettuarsi nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell’Inps al pagamento della somma indicata in ricorso, secondo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, la Provincia di Benevento si costituiva con memoria in atti.

All’udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La diversità di finanziamento dei lavori non giustifica una diversità di trattamento.

Ed invero sia nel caso del fondo nazionale per l’occupazione gestito dall’Inps che nel fondo sociale europeo l’attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la normativa in materia distingue l’importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte convenuta non può determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. La stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 144/99, che non opera alcun distinguo al riguardo.

De resto nel trasferimento delle risorse dal FSE alla Regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai LPU ed è stata la Regione a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi è altra previsione di legge o regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

*[Handwritten signature]*

DOGO

20.10.05

Da tanto consegue, pertanto, che l'unica fonte del trattamento economico dei LPU, indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione, è quella già ricordata.

Si impone, in accoglimento del ricorso, la condanna della Provincia al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 309,87, oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.

Atteso il carattere seriale delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione di due terzi delle spese trattate, con condanna della resistente Provincia, al pagamento della restante parte, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Iannelli Nicola in data 14.04.05, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la Provincia a corrispondere all'istante l'importo di euro 309,87 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto delle singole poste attive di credito fino all'effettivo soddisfo;
- 2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite, con condanna della Provincia al pagamento della restante parte, che liquida in euro 450 di cui lire 300 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione

Così deciso in Benevento il 25.10.05


Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovanni Battista

Il Giudice  
(dott.ssa Anna Carla Catalano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24.11.05  
Il Collaboratore di Cancelleria

Spedite copia con formula esecutiva  
all'Avv. R. Bellelli  
il 28.11.05

E' copia conforme all'originale  
Benevento il 06.12.05  
Il Cancelliere



Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 3477288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

**-PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_



A. Volpe  
20.12.05

Q M

ALTA...  
Studio...  
Tel. 0824...  
FAX 0824...  
P. 0824...

ORIGINALE

R.G. N. 5378/04  
Sent. N. 3542/05  
Cron. N. 4016/05



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente  
Sentenza

Nella causa n. 5378 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

PERROTTA Anna, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente 20.12.05

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui ele.te dom.ta in Benevento  
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro  
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di  
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno  
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal  
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un  
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire  
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la  
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da  
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono  
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché  
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato  
dispositivo di cui av. lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non  
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo  
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività  
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa  
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite  
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento  
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva  
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non  
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è  
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

*[Handwritten signature]*



regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarà la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

*[Handwritten signature]*


Il Cancelliere (C1)  
CORSO Garibaldi

*[Handwritten signature]*  
18.10.05

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18.10.05  
Il Collaboratore di Cancelleria

Restituire copia con formula esecutiva  
all'Avv. *[Handwritten signature]*  
Benevento 21.10.05  
IL CANCELLIERE

E' copia conforme all'originale  
Benevento il 26.12.05  
IL CANCELLIERE



Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 347/7288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA


L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

IN DATA DEL 20.12.05  
SOTTOSCRITTO E INCARICATO  
20-12-05

Avv. *M. Ballotta*  
Studio Via Ruffini 10  
82017 PANNARANO (BN)  
Tel. 0824-039011 - Cell. 340770  
E-mail: *m.ballotta@libero.it*  
C.F. 01112238709-783

ORIGINALI  
R.G. N. 5370/04  
Sent. N. 3549/05  
Cron. N. 4018



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5370 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

*D'AMBROSIO Renta*, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento  
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro  
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di  
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esprimeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno  
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal  
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un  
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire  
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la  
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da  
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono  
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché  
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato  
dispositivo di cui aveva lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non  
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo  
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività  
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa  
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite  
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento  
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva  
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non  
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è  
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

*[Handwritten signature]*

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarata la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice


*[Handwritten signature]*

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 28.10.05  
Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formula esecutiva  
all'Avv. *N. Belle*  
Benevento, 21.10.05  
*[Handwritten signature]*

E' copia conforme all'originale  
Benevento il 26.12.05  
Il Cancelliere



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre,  
ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho  
notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme  
al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t.,  
rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con  
i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura  
provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a  
mani di: \_\_\_\_\_

AVV. V. S. e

31 20 12 05



PROVINCIA DI BENEVENTO  
10 NOV. 2005

R.G. N. 5374/04  
Sent. N. 3550/05  
Cron. N. 6020



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente  
Sentenza  
Settore Avvocatura

Nella causa n. 5374 r.g.a.c per l'anno 2004

Prot. n. 1941

Tra  
IZZO nicolina, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento  
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro  
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di  
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno  
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal  
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un  
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000  
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 preved  
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili si  
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente uti  
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza  
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da s  
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non  
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo  
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività  
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa  
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite  
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento  
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva  
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non  
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è  
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

Provincia di Benevento  
AOO: Prof. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0025676 Data 16/11/2005  
Oggetto CAUSA N.5374 IZZO NICOLINI  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarà la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice




Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovanna Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancelleria

29.10.05



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.


Benevento, 21.10.05

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*[Handwritten signature]*

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Av. N. Balletta

Benevento, il 21.10.05  
Il Collaboratore di Cancelleria



Avv. *[Name]*  
Studio: *[Address]*  
82017 *[City]*  
Tel 0824.830 *[Number]*  
E-mail *[Email]*  
C.F. BLL *[Code]*  
Part. IV *[Code]*

iu  
e F  
RA  
ell  
lex  
8T  
750




RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suesesa sentenza a:


*Maurizio Balletta*  
Fontana, n. 12  
RANO (BN)  
tel. 0347 7288934  
lex@tin.it  
8T09A783U  
75030648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI   
IMPIEGATO, IV ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI



10 NOV. 2005

TRIBUNALI DI BENEVENTO  
Luigi FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)  


PROVINCIA DI BENEVENTO

10 NOV. 2005

*Legali*

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale di Benevento

R.G. N. 5369/04

Sent. N. 3551/05

Opp. N. 4021



Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Settore Avvocatura

Nella causa n. 5369 r.g.a.c per l'anno 2004

Prot. n. 753

Tra

CELESTE Carmela, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale eletto dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui eletto dom.ta in Benevento Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento. Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepeva l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui aveva lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

**Provincia di Benevento**  
AOO: Prof. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0025714      Data 16/11/2005  
Oggetto SENTENZA CELESTE CARME

Dest. Avvocatura Settore; [...]

*[Handwritten signature]*

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

*R. P. K.*

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29/09/05  
Il Collaboratore di Cancelleria

in nome della legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano investiti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

data, 21.10.95

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*ESD*

conforme all'originale

si lascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. R. Belleto

avvenuto, il 21.10.95

Il Collaboratore di Cancelleria

Avv. *[signature]*  
Studio  
8201  
Tel 0824.55  
E-r  
C.F.D.  
Par

720  
se F  
VRA  
Celi.  
Rex  
58T  
1750

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suesesa sentenza a:

*zio Balletta*  
c/ Fontana, n. 12  
FRANO (BN)  
Cell. 0347 728893#  
llex@tin.it  
58T09A783U  
175030648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *[Signature]*  
IMPIEGATO, IV ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI


*[Signature]*  
10 NOV. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
*[Signature]*  
Incenzo FALCO  
Ufficio Giudiziario (83)

Avv. M. Balletta  
S. Maria Capua Vetere  
Tel. 0773/451111  
C.F. 01401030564

R.G. N. 1710/05  
Sent. N. 3552/05  
Cron. N. 4022

COPIA



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Settore Lavoro

Nella causa n. 1710 r.g.a.c per l'anno 2005

Proc. 8053

20.12.05

Tra  
IAROSSE  
Francesca Lima, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento  
Resistente



Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro  
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di  
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno  
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal  
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un  
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire  
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la  
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da  
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono  
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché  
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato  
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non  
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo  
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività  
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa  
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite  
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento  
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva  
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non  
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è  
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

Handwritten signature

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:


- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento, 14.10.05

Il Giudice



Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovannibattista




DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20.10.05  
Il Collaboratore di Cancelleria

Associaz. coop. ...  
APAV ...

Benevento

21.10.05

Il Cancelliere



in copia conforme all'originale  
Benevento il 26.10.05



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 - 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 347/7288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

D. Volpe  
ENTE RINVIATO ALLA NOTIFICA  
201205



10 NOV. 2005

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5376 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

PAGNOZZI Fabio, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale eletto  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui eletto dom.ta in Benevento Resistente

## Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui aveva lettura in udienza.

## Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevede tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

REG. N. 3553/05  
Sent. N. 3553/05  
Cron. N. 4023

23596

Settore Avvocatura

Prot. n. 152

Del. 12/11/05



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale



Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0025683

Data 16/11/2005

Oggetto SENTENZA CAUSA N° 5376 -

TRA PAGNOZZI FABIO E PRO

Dest. Avvocatura Settore: I...

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

*P. - P. V.*

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.10.05  
Il Collaboratore di Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benavento, 21.10.95

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

EB

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Av. P. Belleste

Benavento, il 21.10.95

Il Collaboratore di Cancelleria

Avv. ...  
Studio: ...  
82017 ...  
Tel 0824.8300 ...  
E-mail: ...  
C.F. BLLMF  
Part. IV

ZL  
pe  
AR  
Ce  
ldle  
Z68  
1217

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suestesa sentenza a:

*Maurizio Balletta*  
Via Fontane 12  
87030 ARANO (BN)  
Cell. 0347 288934  
Email: mldlex@tin.it  
Z68T09A783U  
02175030648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *[Signature]*  
IMPIEGATO, I/O ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*[Signature]*

10 NOV. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
INCERZO FALCO  
Ufficiale Giudiziario (83)

*[Signature]*

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarata la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

Il Cancelliere (C.)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26-10-95  
Il Collaboratore di Cancelleria

*Manciam copia con sentenza esecutiva  
all'Avv. N. Bellotti in p.c.d.  
Benevento 24-10-95*

E' copia di  
Benevento il 26-10-95  
Il Cancelliere  
Finale

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre,  
ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho  
notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme  
al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t.,  
rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con  
i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura  
provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a  
mani di: \_\_\_\_\_

D. V. S. e

20.12.05

G

PROVINCIA DI BENEVENTO  
10 NOV. 2005

Settore Avvocatura  
Prot. n. 425  
Del. 17.11.05  
Repubblica Italiana

R.G. N. 5372/04  
Sent. N. 3555/05  
Cron. N. 4025



*Handwritten initials and marks*

In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0025670 Data 16/11/2005  
Oggetto RICORSO SIG. FRANCO  
ROBERTINO  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronuncia  
Sentenza

Nella causa n. 5372 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

FRANCO ~~Robertino~~, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento  
Resistente

### Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro  
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di  
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno  
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal  
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un  
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire  
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la  
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da  
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono  
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché  
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato  
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non  
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo  
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività  
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa  
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite  
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento  
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva  
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non  
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è  
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

*Handwritten signature*

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

*P. - P. W.*

Il Cancelliere (C.I.)  
CORSO Giovambattista

*[Handwritten signature]*  
20.10.05

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancelleria




ITALIANA

Comunicazione a tutti gli Ufficiali Giudiziari che nel  
caso spetti di mettere in esecuzione il presente titolo,  
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica quando ne siano legalmente richiesti.

10-05

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



originale  
esecutiva a richiesta  
10-05  
Collaboratore di Cancelleria

Avv. Maurizio  
Studio: Via Ran  
82017 PANN  
Tel 0824.830027  
E-mail: w  
C.E. BLAIR  
Part. IVA

izi  
pe  
AF  
C  
Idl  
Z6  
21

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suestesa sentenza a:

**Maurizio Balletta**  
Viale Fontanelle, n. 12  
ARANO (BN)  
Cell. 0347 7288934  
ldlex@tin.it  
Z68T09A783U  
2175030648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *[Signature]*  
IMPIEGATO, RW ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*[Signature]*  
10 NOV. 2005

*[Signature]*  
TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Uff. Ufficiale Giudiziario (B3)

Avv. Maurizio Ballestra

Studio Legale Ballestra & Partners  
Via S. Maria Maddalena, 10  
01100 Benevento (BN)

Tel. 0824/30071 - 30072 - 30073

C.A.F. BALLESTRASARTO&PARTNERS

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale di Benevento

COPIA

R.G. N. 5375
Sent. N. 3556/05
Ord. N. 4026



Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente  
Sentenza

Nella causa n. 5375 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

PERROTTA Isma, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Ballestra presso il quale ele.te  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento  
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro  
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di  
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esprimeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno  
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal  
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un  
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire  
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la  
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da  
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono  
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché  
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato  
dispositivo di cui aveva lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non  
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo  
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività  
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa  
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite  
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento  
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva  
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non  
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è  
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquidata per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

*P. - K. P. h.*


Il Cancelliere (C1)  
C.C.P. - Cancelliere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Collaboratore di Cancelleria

Rilasciata copia con formula esecutiva  
d'PAW.  
Esce dalla  
21/9-95  
M. Bellini  
CANCELLERIA

E' copia conforme all'originale  
Benevento N 26-12-95  
Il Cancelliere



Avv. Maurizio BALLETTA  
Via Rampe Fontana n.12 – 82017 Pannarano (Bn)  
Cell. 347/7288934

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:


**-PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

*D. Volpe*

31620/2005  
9

Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

R.G. N. 219/05  
Sent. N. 3557/05  
Cron. N. 4027



Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente  
Sentenza

Nella causa n. 111 r.g.a.c per l'anno 2005

Tra

NOIO Annalisa, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale eletto  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui eletto dom.ta in Benevento  
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro  
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di  
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno  
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal  
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un  
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire  
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la  
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da  
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono  
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché  
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato  
dispositivo di cui era lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non  
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo  
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività  
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa  
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite  
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento  
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva  
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non  
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è  
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarò la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice




Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovannibattista




DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.10.05

Il Collaboratore di Cancelleria

*Allegati copia con formula esecutiva*  
*M. Pelle de*  
*21.10.05*  
*IN CANCELLERIA*



E' copia conforme all'originale  
26.10.05  
Il Cancelliere



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre,  
ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho  
notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme  
al suo originale dell'antescritta sentenza a:


-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t.,  
rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con  
i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura  
provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a  
mani di: \_\_\_\_\_

D. Volpe

TO ALLA GI...  
318 20.12.06



R.G. N. 110/05  
Sent. N. 355P/05  
Cron. N. 1029



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 110 r.g.a.c per l'anno 2005

Tra

MARTINI Filomena, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale te dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la



regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

*P. - G. P. H.*

Il Cancelliere (C1)  
CORSO GIOVAMBATISTA

*[Signature]*

Messa copia con formula esecutiva  
all'Avv. *M. Bellelli*  
Benevento *24.10.05*  
*[Signature]*  
IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL *29.10.05*  
Il Collaboratore di Cancelleria

È copia conforme all'originale  
Benevento il *26.10.*  
Il Cancelliere  
*[Signature]*

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre,  
ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho  
notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme  
al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t.,  
rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con  
i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura  
provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a  
mani di: \_\_\_\_\_

D. V. S. e

20.12.05

*[Handwritten signature]*

10 NOV. 2005

RG. N. 5368/04  
Sent. N. 3560/05  
C.M. N. 4030

Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5368 r.g.a.c per l'anno 2004

CENTONZE

Tra

Maria Antonietta, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale eletto dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda.


All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui aveva lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del lavoro nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'adeguamento richiesto alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in pre distinguere l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevede tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la



Provincia di Benevento  
AOO: Prof. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0025687 Data 16/11/2005  
Oggetto SENTENZA CAUSA N° 5368 -  
TRA MARIA ANTONIETTA E  
Dest. Avvocatura Settore: [ ... ]

Settore Avvocatura  
Prof. n. 1148  
17.11.05

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarata la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice

Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA //

Il Collaboratore di Cancelleria

me della legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo  
Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

denovanto, 24.10.05

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*F-10*

conforme all'originale

in forma esecutiva a richiesta

*N. Bellitto*  
Il Collaboratore di Cancelleria

il 24.10.05


Il Collaboratore di Cancelleria


Adv. Massimo *io Ba*  
Studio: Via *Fontana*  
82017 *RANO (BI)*  
Tel 0824.83... *03477*  
E-mail *@tin.it*  
C.F. R.I. *T09A7831*  
P.I. *5030648*

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, n.q., io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suesesa sentenza a:

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI    
IMPIEGATO, MI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

 10 NOV. 2005


TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Sindaco FALCO  
Ufficiale Giudiziario (BJ)

**M. Balletta**  
Montana, n. 12  
NO (BN)  
0347 7288934  
@tin.it  
9A783U  
30648

ALTA...  
S...  
Tel. 0824...  
C.F. 0117700045  
Part. IVA 0217700454

am  
h

CA  
R.G. N. 5366/04  
Sent. N. 3561/05  
Cron. N. 4031/05



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza  
Nella causa n. 5366 r.g.a.c per l'anno 2004

Data 20.11.05

Tra

Del 20.11.05

CRISCI Vincenzo, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Ballèta presso il quale ele.te  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento  
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la



regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:


- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarà la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05


Il Giudice




Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.10.05  
Il Collaboratore di Cancelleria

TRIBUNALE ORDINARIA  
CORSO GIOVAMBATTISTA  
BENEVENTO  
28.10.05  


E' copia conforme all'originale  
Benevento il 26.12.05  
Il Cancelliere  


### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_


A. Volpe

2020.12.05  
A

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
TRIBUNALE DI BENEVENTO  
C.F. 01000000700  
Part. IVA n. 00000000000

R.G. N. 5377/04  
Sent. N. 3562/05  
Cron. N. 4032

COPIA



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5377 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

PACCA Enza, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente D. 12-05

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui el.te dom.ta in Benevento  
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro  
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di  
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno  
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal  
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un  
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire  
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la  
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da  
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono  
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché  
l'inammissibilità della domanda.

All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato  
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori non  
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fondo  
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'attività  
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in premessa  
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania gestite  
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattamento  
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che prevedeva  
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che non  
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è  
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:


- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiarata la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice



Il Cancelliere (C1)  
CORSO Giovambattista




DEPOSITATO IN CANCELLERIA


20.10.05

Il Collaboratore di Cancelleria

Mancata copia con formula esecutiva  
all'Avv. R. Belle  
Benevento, 24.10.05



E' copia conforme all'originale  
Benevento il 26.12.05



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia conforme al suo originale dell'antescritta sentenza a:

-**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avvocati Candido Volpe e Vincenzo Catalano, con i quali elettivamente domicilia in Benevento presso l'avvocatura provinciale sita alla via N. Calandra, e ciò ho fatto mediante consegna a mani di: \_\_\_\_\_

AVV. CAUSALI D. Volpe  
30/12/2005

PROVINCIA DI BENEVENTO

10 NOV. 2005

23592

R.G. N. 5373/04  
Sent. N. 3563/05  
Cron. N. 4033

Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 5373 r.g.a.c per l'anno 2004

Tra

FALZARANO Antonietta, Rapp.to e difeso dall'avv. M. Balletta presso il quale ele.te  
dom.to in Benevento c/o studio dell'avv. R. Razzano Ricorrente

E

Provincia di Benevento in persona del dirigente dell'avvocatura provinciale rapp.ta e  
difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso cui ele.te dom.ta in Benevento  
Resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 26.10.04 la parte ricorrente adiva il Giudice del lavoro  
per ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di  
euro 309,87.

A sostegno del ricorso esponeva che era disoccupato privo di trattamento di sostegno  
ed era stato avviato ai lavori di pubblica utilità (lpu) svolgendo tale attività dal  
febbraio al dicembre del 2001 e dal mese di giugno al mese di agosto del 2002 per un  
totale di 12 mesi.

Per lo svolgimento del predetto lavoro aveva percepito un sussidio di 800.000 lire  
mensili. Nonostante la legge 17.5.99 n. 144 all'art. 45 comma 9 prevedesse la  
corresponsione di 850.000 vecchie lire. Ai lavori socialmente utili sono da  
accomunare i lpu poiché a norma del dlt 468/97 tra i lavori socialmente utili sono  
ricompresi quelli di pubblica utilità.

Nonostante le richieste la Provincia aveva negato l'adeguamento.

Si costituiva la Provincia di Benevento ed eccepiva l'infondatezza nonché  
l'inammissibilità della domanda.


All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato  
dispositivo di cui ava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. La diversità di finanziamento dei lavori  
possono giustificare una diversità di trattamento. Infatti sia nel caso del Fo  
nazionale per l'occupazione gestito dall'Inps che nel fondo sociale europeo l'atti  
richiesta alla parte ricorrente come lpu non cambiava né la legge citata in prem  
distingueva l'importo da attribuire ai lpu a seconda del finanziamento.

La circostanza che il FSE attribuiva delle risorse alla Regione Campania ge  
direttamente dalla parte resistente non poteva determinare una diversità di trattam  
in contrasto con la legge. E la stessa delibera della Regione Campania che preve  
tale diversità è del tutto illegittima poiché contrasta con la legge 17.5.99 che  
distingue al riguardo.

D'altra parte nel trasferimento delle risorse dal Fse alla regione Campania non è  
precisato alcunché sul trattamento economico da liquidare ai lpu ed era stata la



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0025688 Data 16/11/2005  
Oggetto SENTENZA CAUSA N° 5373 -  
TRA FALZARANO ANTONIETTI  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

regione Campania a determinare il compenso ad ulteriore dimostrazione che non vi era un'altra previsione di legge o di regolamento comunitario in merito fondati sulla diversità del finanziamento e delle attività.

Di conseguenza resta valido il ragionamento secondo cui l'unica fonte del trattamento economico dei lpu indipendentemente dal finanziamento e dalla gestione era quella legislativa già mentovata.

L'accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo con la compensazione di 2/3 data la serialità delle questioni trattate. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata nei confronti della Provincia di Benevento così provvede:

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 309,87 oltre interessi dalla maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che compensa per due terzi e liquida per il restante terzo in euro 450 di cui euro 150 per diritti e euro 300 per onorario oltre iva e cap come per legge e il 12,5 % di rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.9.05

Il Giudice



Il Cancelliere (Cl)  
CORSO Giovambattista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20.10.05  
Il Collaboratore di Cancelleria

In nome della Legge. Comandano a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo  
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza  
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 26.10.04

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*FFO*

in 2 copie conformi all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. R. Belleto  
26.10.04  
Il Collaboratore di Cancelleria



Avv. M. M. M.  
Studio: Via R  
82017 PAI  
Tel 0824.83002  
E-mail:  
C.F. BLLM  
Part. IV

IRZ  
imp  
INA  
7 - C  
wil  
IRZ  
A 02



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre, ad istanza dell'Avv. Maurizio Balletta, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge copia della suestesa sentenza a:

*io*  
e Fc... n. 12  
(RA... BN)  
Cell... 7288934  
flex... it  
68T... 783U  
175036648

- PROVINCIA di Benevento, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato, per la carica, in Benevento, presso la sede dell'Ente, alla Piazza Castello, n. 1- Rocca dei Rettori - e ciò ho fatto mediante consegna a mani di.....

A MANI DI *[Signature]*  
IMPIEGATO, IVF ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*[Signature]*

10 NOV. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (83)

*[Signature]*